ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LII-*bis*
n. 44

RELAZIONE

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2004)

*(Articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, così come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

Presentata dal Garante del contribuente per la regione Sicilia

Trasmessa alla Presidenza il 21 aprile 2005

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

Ufficio Garante del Contribuente per la Sicilia

Il Presidente

A S.E. il Presidente
del Senato della Repubblica
On.le Prof. Marcello Pera
Palazzo Madama
00100 ROMA

RELAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2004 SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE.

Premessa

Com'è ben noto a V. E., con la Legge n. 212 del 2000 si è istituita *l'Autorità Amministrativa indipendente Garante del Contribuente* al fine di esercitare dei **poteri** volti ad attuare i principi stabiliti dall'art. 13 della Legge stessa e derivanti dallo Statuto dei diritti del contribuente. Si tratta di un insieme di provvedimenti di varia natura da adottare e riguardanti l'imposizione tributaria, riferibili non solo agli Organi finanziari dello

Stato, ma, sebbene una parte della dottrina sia un po' dubbiosa, anche agli Enti locali previsti dal nostro ordinamento giuridico.

Secondo tale Legge istitutiva le Direzioni Regionali avrebbero dovuto fornire ai vari Uffici del Garante le risorse umane e materiali necessarie per il regolare svolgimento dell'attività degli Uffici del Garante. Purtroppo esse non hanno a ciò ottemperato se non parzialmente. Tra l'altro non è stato possibile ricevere quel budget previsto per i necessari compiti relativi all'esercizio della nostra attività. E anche per quanto riguarda le risorse umane, sono stati assegnati solo tre elementi, malgrado il notevole lavoro.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha evidenziato più volte che occorre fornire ad ogni Ufficio del Garante i mezzi necessari in modo che gli interessi ed i diritti del contribuente vengano garantiti e che occorre incrementare i poteri dell'Organo medesimo.

Secondo l'esperienza fin qui maturata si può senz'altro evidenziare la validità e l'importanza della nuova Authority, che ha la finalità di realizzare il rapporto di fiducia tra contribuenti e Fisco e di dare impulso al regolare andamento dell'azione degli Enti impositivi di imposte

Non sono tuttavia mancate contrastanti interpretazioni di alcune disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, in modo particolare sui *poteri* che la Legge ha inteso conferire ai Garanti per l'esercizio delle loro *funzioni* e per il raggiungimento dei loro obiettivi; per la qual cosa si rende necessaria ed urgente la riforma dell'attuale testo dell'art. 13 della Legge 212 del 2000 e, nel contempo, la istituzione di un *Organo di autogoverno* che abbia la caratteristica della ***collegialità*** e che sia rappresentativo di tutti i Garanti e che altresì miri al prestigio e al progresso dell'Authority, la quale, come *Organo di Garanzia*, è sorretta da assoluta imparzialità ed indipendenza, non essendo assolutamente opportuno che il

Garante venga ulteriormente gestito da un Comitato Esecutivo, denominato *Comitato di Organizzazione Nazionale* costituitosi, temporaneamente (e poi rinnovato) subito dopo l'entrata in vigore della Legge n. 212 per dar vita ai provvedimenti più urgenti, mentre esso Organo non ha potuto deliberare collegialmente più volte, com'era nell'intento della Legge.

L'indipendenza e l'autonomia dell'Authority nell'esercizio delle sue **funzioni di garanzia** concorrono alla tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.

Si tratta di un fenomeno che ha avuto già esperienza in parecchi paesi e una concreta sua applicazione.

Esso è nato, appunto, dall'esigenza di tutela di valori sostanziali spesso non soddisfatti nei tradizionali apparati amministrativi. Si tratta di organismi *pubblici* dotati del carattere di terzietà e di neutralità che li porta a collocarsi tra le figure giuridiche che vivono nell'ambito dello Stato-comunità.

L'imparzialità e la neutralità sono connaturate alla loro funzione di accertamento e qualificazione di fatti, atti e comportamenti leciti, illeciti o illegittimi nel settore alla cui regolazione l'Autorità è stata preposta. Pertanto tali Organismi svolgono un'**attività giustiziale amministrativa** e i loro provvedimenti possono essere impugnati dinanzi l'Autorità giurisdizionale amministrativa. Difatti se si sottraessero a tale sindacato si incorrerebbe in un contrasto evidente con i principi di cui agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione.

Si è da taluno posto in dubbio che il Garante del Contribuente possa dar corso all'iniziativa di annullamento di atti illegittimi dell'Amministrazione finanziaria sol perché, a suo dire, la Legge recita *"attiva i procedimenti di annullamento degli atti tributari"*, e che l'Amministrazione possa comunque rifiutarsi di provvedere.

La tesi così prospettata non si può condividere sol che si consideri che il legislatore con la dizione "**attiva**" ha inteso disporre di "**dar corso alla procedura di annullamento dell'atto illegittimo sull'ovvio presupposto che prima di attivarsi, ogni Ufficio del Garante ragionevolmente debba richiedere all'Amministrazione finanziaria la documentazione dalla quale risulti il vizio di illegittimità,** ond'è che la valutazione è consequenziale alla *istruttoria*, per la qual cosa il **dissenso** eventuale degli Uffici è possibile, ma deve essere motivato e che le valutazioni al riguardo debbono essere effettuate in modo definitivo dall'Organo del Garante.

Si è su tali tematiche e per quanto attiene all'assetto definitivo dell'Istituto presentato alla Camera dei Deputati il Disegno di Legge n.5699 relativo alla modifica e alla integrazione dell'art. 13 della Legge n.212 del 2000 che si sottopone all'esame del Parlamento nella sua completa stesura che racchiude tutte le disposizioni necessarie perché l'Organo del Garante, ivi compreso *l'Organo di autogoverno*, possano svolgere in modo razionale e definitivo quei **poteri che S.E. il Ministro dell'Economia e delle Finanze richiedeva nella Sua relazione annuale sul Garante del Contribuente,** poteri che invece risultano compressi nell'altro disegno di legge n. 5313 presentato da altri Gruppi Parlamentari che ovviamente hanno non chiaramente evidenziato anzi in un certo senso, come già detto, compresso anziché valorizzare.

Si è operato così un *distinguo* tra vizi di *legittimità* e vizi di merito che nel disegno di legge n. 5699 sono stati evidenziati e che nel disegno di legge n. 5313 si erano erroneamente confusi. Sicché con il testo del disegno di legge n. 5699 si è chiarito *che "si dia corso con motivata delibera,*

previa istruttoria, alla procedura di annullamento in via di autotutela, per illegittimità dell'atto tributario, disponendo che l'Ufficio provveda. In caso di motivato dissenso da parte dell'Ufficio impositore, che si dovrà comunicare comunque all'Ufficio del Garante entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'invito a provvedere, l'Organo del Garante adotterà le definitive motivate statuizioni comunicandole all'Ufficio tributario". Per quanto attiene al *riesame* dell'atto, esso riguarda il *vizio* di **merito amministrativo** o di erronea insufficiente motivazione dell'atto tributario e in tali casi, l'Organo del Garante inviterà l'Ufficio impositore a modificare o revocare totalmente o parzialmente l'atto viziato e l'Ufficio impositore, dopo avere emanato il consequenziale provvedimento, ne darà comunicazione all'Autorità del Garante.

Per quanto attiene all'aspetto economico nonché alle funzioni di supporto degli Uffici del Garante si è stabilito che le relative competenze passino al **Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero delle Finanze** così ovviando alle su indicate lacune dell'art. 13 nella sua dizione originaria.

Per gli altri aspetti relativi alle esigenze degli Uffici del Garante e alla loro attività si rimanda a quanto contenuto nel disegno di Legge 5699.

Passando ora al rapporto di fiducia tra contribuente e Fisco e, anzitutto, in modo particolare per quanto riguarda gli strumenti di lavoro si precisa che sono stati assegnati all'Ufficio della Sicilia n. 2 PC Video il cui uso è soltanto parziale così come avviene per il collegamento con il sistema informatico del Ministero riguardante l'Anagrafe tributaria che purtroppo ancora non è avvenuto. Inoltre il servizio Intranet consente il recepimento di leggi e circolari promananti dall'Amministrazione finanziaria ma non

sussiste un collegamento esterno per una completa consultazione delle leggi.

Per quanto riguarda le *banche dati* del Ministero e il collegamento in rete tra tutti gli Uffici del Garante a tutt'oggi non si è ancora provveduto.

Inoltre a tutt'oggi i locali assegnati, inseriti nel fabbricato della ex Intendenza di Finanza di Palermo, già occupati dalle Direzioni del Territorio del Demanio, sono costituiti da tre stanzette nelle quali sono collocati due armadi provenienti dagli uffici stessi e si è forniti di un'unica stampante, mentre l'Internet non permette particolari collegamenti esterni nell'ambito di una panoramica completa di leggi.

Va puntualizzato preliminarmente che vi è una evoluzione del processo di modernizzazione dei rapporti tra contribuente e Fisco. Una prima tappa di ciò si ha già nella Legge 27 luglio 2000 n. 212 con la quale il legislatore italiano ha inteso evidenziare tra i *leit motiv* una reale posizione di parità tra Pubblica Amministrazione e cittadino per l'attuazione del principio di trasparenza e di partecipazione già contenuti nella Legge 241 del 1990. Si è al riguardo accennato ad un *diritto amministrativo paritario* nel quale il potere e il cittadino vengono posti appunto sullo stesso piano. In questo processo di modernizzazione assume una particolare importanza l'obiettivo che la Legge n. 212 ha inteso voler raggiungere e cioè di specificare i comportamenti e gli accorgimenti che l'Ammini-strazione finanziaria deve adottare ai fini della chiarezza, della semplicità e della correttezza dell'azione amministrativa finalizzata a garantire la informazione, la conoscenza e la partecipazione di ogni cittadino. In questa ottica si è già dato corso da parte di alcune Agenzie delle Entrate a forme di sostanziale dialogo che avviene a mezzo delle informazioni (*call centers)* cui hanno dato corso alcune Agenzie delle Entrate. Ciò concorre ad una migliore informazione del cittadino e, in un

certo senso, a quella attuazione del principio di affidamento cui mirano i rapporti tra Amministrazione e amministrati, nonché, tra la buona fede, l'affidamento nonché la correttezza che va riconosciuta all'attività amministrativa se improntata ad effettive iniziative volte all'uopo.

L'art. 10 dello Statuto infatti introduce nell'ordinamento tributario il principio della buona fede e dell'affidamento del contribuente laddove si tende anche con la Legge 241 del '90 a creare quei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria improntati al principio della *collaborazione e della buona fede* intesa come canone di correttezza e di collaborazione tra Autorità e cittadini. Si tende così a tutelare i diritti fondamentali del cittadino affermati dall'art. 2, l^ parte, della nostra Costituzione.

Per concludere, si può senz'altro essere soddisfatti del lavoro fin qui compiuto da questo Ufficio in conformità alle finalità sopra delineate e dobbiamo rilevare che da tutti i contribuenti si è dimostrata nei confronti di questo Organo piena soddisfazione per avere nei confronti del Fisco creato il rapporto di fiducia voluto dalla Legge e attuato, in gran parte, pur rilevando che spesso il cittadino non è stato soddisfatto delle ragioni creditorie per quanto riguarda i tributi in quanto si è controdedotto dagli Uffici finanziari l'impossibilità, per ragioni di bilancio, di provvedere al riguardo, malgrado talvolta lunga attesa da parte degli aventi diritto.

Si prega infine V.Ecc.za di voler intervenire con la Sua autorevolezza presso la Commissione Finanze della Camera affinché il Disegno di Legge che ivi giace abbia, al più presto, piena attuazione per far sì che definitivamente si dia un assetto definitivo alla nostra Authority ad evitare discrasie nel sistema e l'eventuale malcontento sia di parecchi Garanti sia dei contribuenti.

Ci riferiamo al disegno di Legge n. 5699 il quale racchiude, in gran parte, tutto ciò che nel disegno di legge n. 5313 era stato esposto ma lo integra e lo completa, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, in modo da evitare errori che possano incidere sui poteri del Garante e sulle aspettative dei contribuenti.

Sicuri dell'intervento autorevole e sollecito di V.E. porgiamo i più devoti ossequi.

I COMPONENTI

Dr. Giuseppe Xibilia

Avv. Francesco Pillitteri

IL PRESIDENTE
Prof. Benedetto Pellingra
Presidente On. del Consiglio di Stato

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE n. 5699

Modifica dell'art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 riguardante l'Authority Garante del Contribuente

Art. 1

1. L'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, modificato dall'articolo 94, commi 7 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente «ART: 13 *Autorità amministrativa indipendente Garante del Contribuente*. 1. In ogni capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è istituita l'Autorità Garante del Contribuente, Organo collegiale operante in piena autonomia e indipendenza, costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della Commissione tributaria regionale e, nelle suddette province autonome, dal presidente della Commissione tributaria di 2° grado, tra persone appartenenti alle seguenti categorie:
 a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai preferibilmente anche a riposo;
 b) dirigenti dell'Amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori del Corpo della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti nell'ambito di terne formate, per i primi, dal direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero

dell'economia e delle finanze e, per i secondi, dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;

c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione, scelti nell'ambito di terne formate, per ciascun ufficio regionale, dai rispettivi organi o collegi professionali di appartenenza, ricercatori universitari, dottori di ricerca e cultori presso Cattedre universitarie di materie giuridiche ed economiche.

2. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo conto della capacità, cultura, produttività ed attività già svolta. Le funzioni di presidente sono esercitate dal componente scelto nell'ambito delle categorie di cui alla lettera a) del comma 1. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro nell'ambito delle categorie di cui alla lettera c) del citato comma 1. In caso di temporanea assenza o impedimento il presidente è sostituito dal più anziano per età degli altri componenti.

 Contestualmente alla nomina dei componenti effettivi dell'Autorità Garante del Contribuente, i presidenti delle competenti commissioni tributarie regionali di 2° grado designano, con le modalità e con i criteri indicati al comma 1, un presidente e due componenti supplenti, i quali sostituiranno i Garanti effettivi in caso di prolungata assenza per cause legittime. I supplenti esercitano le loro funzioni su richiesta del presidente dell'Autorità Garante o di chi ne fa le veci e hanno diritto a un gettone di presenza per ciascuna giornata di prestazione della loro attività. Con provvedimento del medesimo presidente dell'Autorità Garante viene stabilita la durata del periodo di sostituzione. Sono, comunque, valide ed efficaci le delibere indifferibili dell'Autorità Garante adottate, in caso di assenza o di legittimo impedimento di

alcuno dei componenti il collegio, dagli altri due componenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di contrasto, o anche da uno solo di essi, con espressa riserva di ratifica da parte del collegio in seduta plenaria nella sua prima riunione successiva.

3. I componenti effettivi e supplenti dell'Autorità Garante del Contribuente prestano giuramento dinanzi al presidente della Commissione tributaria regionale che li ha nominati, entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di venti giorni dalla comunicazione della nomina, salvo giustificato motivo,
4. Il componente effettivo o supplente che, per malattia o altra causa, non è in grado di svolgere le proprie funzioni per un periodo continuativo superiore a sei mesi, decade dall'incarico. La decadenza è accertata e dichiarata, su segnalazione del presidente dell'Autorità Garante del Contribuente o del componente che lo sostituisce, dal presidente della Commissione tributaria regionale di cui al comma 1, il quale contestualmente nomina un altro componente della categoria di quello decaduto, utilizzando le terne in precedenza acquisite. Allo stesso modo il presidente della competente commissione tributaria regionale procede in caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di alcuno dei componenti nonché nel caso di decadenza dalla nomina per mancata prestazione del giuramento.
5. Il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce il personale idoneo e le risorse materiali e tecniche necessarie per il funzionamento delle segreterie delle Autorità Garanti del Contribuente per le esigenze di lavoro di ciascun Ufficio. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze determina con decreto, ogni due anni, la misura del compenso mensile, dell'indennità di trasferta e

dei rimborsi spettanti alle Autorità Garanti e del gettone di presenza dovuto ai supplenti nonché l'ammontare di un fondo spese annuale da assegnare a ciascun Ufficio.

6. L'Autorità Garante del Contribuente vigila sulla puntuale osservanza dei principi e delle disposizioni della presente legge da parte degli Enti, Organi e Uffici indicati nel comma 8, segnalando ai responsabili dei medesimi le violazioni riscontrate, invitandoli a desistere dai comportamenti illegittimi e informa le Autorità di controllo per l'adozione degli opportuni provvedimenti anche di natura disciplinare. La medesima Autorità Garante anche sulla base degli interpelli e delle segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra i cittadini e gli enti impositori, rivolge richieste di chiarimenti o di copia di atti e documenti agli uffici tributari competenti, L'Autorità Garante inoltre:

 a) dà corso con *motivata* delibera e *previa istruttoria,* alla procedura di annullamento in via di autotutela per **illegittimità** degli atti tributari, disponendo che l'Ufficio provveda. In caso di **dissenso motivato** da parte dell'Ufficio finanziario e che si dovrà comunicare comunque entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del detto invito, l'Organo del Garante adotterà le opportune statuizioni comunicandole all'Ufficio predetto. Nei casi in cui sarà necessario un **riesame** dell'atto tributario *per vizio di merito o per erronea e insufficiente motivazione dell'atto medesimo,* l'Organo del Garante inviterà l'Ufficio tributario competente a modificare o a revocare

totalmente o parzialmente l'atto viziato. L'Ufficio, dopo avere emanato il conseguenziale provvedimento, ne darà comunicazione all'Autorità Garante;

b) rileva e segnala l'esistenza di irregolarità procedimentali di qualsiasi atto di natura tributaria notificato o comunicato al contribuente, disponendone l'annullamento, ivi compresi gli atti di cui all'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per questi ultimi se il contribuente richiede la tutela dell'Autorità Garante del Contribuente ed è comunque pendente il termine per proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale, tale termine è sospeso fino alla data di comunicazione della delibera dell'Autorità del Garante che dovesse dichiarare l'inammissibilità o rigettare l'istanza del Contribuente, ovvero del provvedimento di rigetto adottato dall'Ufficio tributario sull'intervento dell'Autorità del Garante. Tale termine comunque non può superare i 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza o dalla segnalazione del contribuente;

c) rivolge direttive o suggerimenti ai dirigenti degli Uffici tributari al fine della tutela dei diritti e degli interessi del contribuente o della effettiva organizzazione dei servizi;

d) ha il potere di accedere agli uffici degli Enti o dei soggetti che esercitano funzioni di natura tributaria per controllare la regolare funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al Contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico;

e) richiama gli uffici di cui alla lettera d) all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 12 dello Statuto dei diritti del Contribuente nonché al rispetto dei termini stabiliti per il rimborso

delle imposte, riferendo al riguardo al Dipartimento delle Politiche fiscali e alla Agenzia delle Entrate presso il Ministero della Economia e delle finanze;

f) individua e segnala agli Organi e alle Autorità competenti i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore o i comportamenti degli uffici tributari possano determinare un pregiudizio per il contribuente o conseguenze inerenti ai rapporti con gli Enti impositori; riferisce all'organo gerarchicamente sovraordinato i casi in cui l'ufficio tributario ometta o ritardi, senza giustificato motivo, di fornire all'Autorità Garante le risposte, i chiarimenti o i documenti richiesti, di trasmettere le comunicazioni prescritte, di ottemperare ai richiami, raccomandazioni e segnalazioni della medesima Autorità Garante e di esprimere adeguatamente le proprie motivazioni o l'eventuale dissenso motivato con riferimento specifico al contenuto della delibera di intervento;

g) invita gli Organi e le Autorità competenti a dar corso al procedimento disciplinare nei confronti di funzionari o di impiegati di uffici tributari, i quali, malgrado formalmente diffidati con assegnazione di un termine per adempiere, persistano nei comportamenti indicati alla lettera f) o si rendano comunque responsabili della violazione di obblighi nei riguardi dell'Autorità Garante, riferendone, nel contempo, al Consiglio Nazionale del Garante del Contribuente;

h) convoca d'ufficio o ad istanza del Contribuente dinanzi a sé il contribuente e il rappresentante dell'ufficio tributario per

acquisire, in contraddittorio tra le parti, più precisi elementi di conoscenza del rapporto controverso.

7. Gli Uffici tributari sono obbligati a rispondere entro trenta giorni alle richieste, segnalazioni, raccomandazioni ed a qualsiasi altro intervento dell'Autorità Garante del Contribuente, indicando i provvedimenti adottati o l'eventuale contraria soluzione proposta affinché l'Autorità del Garante possa adottare le proprie statuizioni.
8. L'Autorità Garante del contribuente esercita le attribuzioni di cui al comma 6 e ogni altra funzione conferitale dalla legge nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, delle Agenzie fiscali, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altro Ente dotato di potestà impositiva, i cui uffici hanno sede nel territorio della Regione, nonché nei confronti dei loro concessionari, ausiliari e organi indiretti che svolgano attività di accertamento, liquidazione o riscossione di tributi di qualsiasi specie. Qualora la segnalazione del contribuente sia diretta a un ufficio dell'Autorità Garante incompetente per territorio, questi la trasmette all'ufficio competente, informandone l'interessato. I difensori civici regionali, provinciali e comunali trasmetteranno all'Autorità Garante, informandone gli interessati, le istanze e le segnalazioni ad essi rivolte aventi ad oggetto atti o rapporti di natura tributaria, qualunque sia l'Ente o il soggetto impositore.
9. L'Autorità Garante del Contribuente dà notizia al Contribuente delle delibere emesse e delle iniziative assunte su segnalazione dallo stesso inoltrata e, nei casi di particolare importanza o di interesse generale, comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale

dell'Agenzia fiscale interessata o al comando regionale del Corpo della Guardia di finanza o all'Ente impositore regionale o locale.

10. In caso di allarme sociale relativo ad uno dei fattori della produzione aziendale derivante da un atto amministrativo di riscossione dell'organo fiscale che fosse ritenuto illegittimo, l'Autorità Garante del Contribuente può proporre una conferenza di servizi per risolvere immediatamente la controversia con atto di annullamento.
11. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Autorità Garante del Contribuente presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al diretto del Dipartimento per le politiche fiscali del medesimo Ministero, ai direttori regionali delle Agenzie delle Entrate, delle Dogane e del Territorio nonché al Comandante Regionale del Corpo della Guardia di Finanza, segnalando le disposizioni in vigore che compromettano il rapporto di fiducia tra contribuenti ed enti impositori, individuando gli aspetti rilevanti dell'attività degli enti suddetti e proponendo le relative soluzioni. Un estratto della relazione è trasmesso alle Autorità rappresentative delle Regioni e degli Enti impositori locali limitatamente alle questioni relative a tributi di loro competenza nonché ai rilievi su anomalie, irregolarità o disfunzioni degli atti e dei comportamenti dei loro Uffici, Organi indiretti e ausiliari nell'esercizio dell'attività impositiva. Entro lo stesso termine di cui sopra l'Autorità Garante del Contribuente, con relazione annuale, fornirà al Governo o al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra Fisco e Contribuenti nel campo della politica fiscale.
12) Il Ministro dell'Economia e delle Finanze riferisce annualmente al Parlamento in ordine al funzionamento degli Uffici dell'Autorità del

Garante del Contribuente, all'efficacia dell'azione da essi svolta e alla natura delle questioni segnalate nonché in ordine ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni delle Autorità Garanti.

13) Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, verrà emanato il regolamento di attuazione del presente disegno di legge.

Art. 2

13) *Istituzione del Consiglio Nazionale del Garante del Contribuente*

1. È istituito il *Consiglio Nazionale dell'Autorità amministrativa autonoma ed indipendente Garante del Contribuente,* al quale vengono conferiti *poteri* finalizzati all'attuazione della Legge di modifica dell'art. 13 L. 212 del 2000 contenente disposizioni sullo Statuto dei diritti del Contribuente, nonché all'effettivo coordinamento e collegamento degli Uffici regionali del Garante, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascuno di essi, e ciò per la piena garanzia dell'informazione del Contribuente, della chiarezza e trasparenza dell'attività degli Uffici finanziari, degli Enti locali e degli altri Enti impositivi.
2. Al Consiglio Nazionale sono altresì conferiti pieni *poteri* per dar corso ad iniziative volte al prestigio della figura giuridica del Garante, per potenziare l'organizzazione degli Uffici regionali del Garante, per adottare eventuali provvedimenti disciplinari di propria competenza nonché per l'osservanza dei principi cui si ispira la nuova legge di modifica dell'art. 13 della L. n. 212 del 2000. Provvederà inoltre alla costituzione di un Ufficio Studi e Programmazione in seno al Consiglio

Nazionale medesimo e alla pubblicazione di una "Rivista dell'Autorità del Contribuente" a cura del Consiglio.

3. Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente di ogni Ufficio Regionale del Garante o da un suo delegato, che viene eletto dai Componenti dei vari Uffici del Garante.
4. Il Presidente del Consiglio Nazionale del Garante è nominato dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera.
5. Con l'entrata in funzione del Consiglio Nazionale si intende soppresso ogni Comitato o Organizzazione nazionale del Garante.
6. La realizzazione della presente proposta di legge non comporta alcun onere aggiuntivo di spesa rispetto allo stanziamento di bilancio disposto per il funzionamento degli Uffici del Garante di cui all'art. 20 L. 212 del 2000.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE n. 1699

di modifica dell'art. 13 della legge n. 212 del 2000

Onorevoli Colleghi,

con la legge n. 212 del 2000, istitutiva dello Statuto dei diritti del Contribuente, si è creata l'*Autorità amministrativa indipendente Garante del Contribuente.*

Secondo l'esperienza fin qui maturata si può evidenziare la validità e l'importanza della nuova *Authority*, che ha la finalità di realizzare il rapporto di fiducia tra Contribuenti e Fisco e di dare impulso al regolare andamento dell'azione degli Enti impositivi.

Non sono tuttavia mancate contrastanti interpretazioni di alcune disposizioni dello Statuto dei diritti del Contribuente, in modo particolare sui poteri che la Legge ha inteso conferire ai Garanti per l'esercizio delle loro funzioni e per il raggiungimento dei loro obiettivi, per la qualcosa si rende necessaria ed urgente la riforma dell'attuale testo dell'art. 13 della Legge 212 del 2000 e, nel contempo, la istituzione di *un Organo di autogoverno del Garante* che abbia la caratteristica della *collegialità* e che sia rappresentativo di tutti i Garanti e che miri al prestigio e al progresso di tale Authority la quale, come Organo di garanzia, è sorretta da un alto tasso di imparzialità e indipendenza dall'apparato governativo non potendo ulteriormente il Garante essere gestito da un **Comitato esecutivo** poi denominato **Comitato di Organizzazione nazionale,** che si era costituito temporaneamente, subito dopo l'entrata in vigore della Legge n.

212, per dar vita ai provvedimenti più urgenti da deliberarsi collegialmente e non da singoli Componenti, come purtroppo è avvenuto.

L'indipendenza e l'autonomia dell'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue *funzioni di regolamento e di garanzia* concorrono alla tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.

Si tratta di un fenomeno che ha avuto già esperienza in parecchi Paesi e una concreta applicazione.

Il fenomeno è nato appunto dall'esigenza di tutela di valori sostanziali spesso non soddisfatti nei tradizionali apparati amministrativi.

Si tratta di organismi *pubblici* dotati del carattere di *terzietà* o meglio di *neutralità* che li porta a collocarsi indubbiamente tra le figure giuridiche che vivono nell'ambito dello Stato-comunità.

L'*imparzialità* e la *neutralità* sono caratteristiche connaturate alla loro funzione di accertamento e qualificazione di fatti, atti e comportamenti leciti, illeciti o illegittimi nel settore alla cui regolazione l'Autorità è preposta.

Pertanto tali organismi svolgono *un'attività giustiziale amministrativa* e i loro provvedimenti possono essere impugnati dinanzi l'Autorità Giurisdizionale amministrativa, come ha statuito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7341 del 2001, e ciò ai sensi del disposto ex art. 4 L. 205 del 2000 che mira ad un processo amministrativo accelerato anche per i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti.

Se si sottraessero a tale sindacato si incorrerebbe in un contrasto evidente con i principi di cui agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione.

Si è da taluni posto il dubbio che il Garante del Contribuente possa dar corso all'iniziativa di annullamento di atti illegittimi dell'Amministrazione finanziaria e degli altri Enti impositivi sol perché la legge recita:

"*attiva* i procedimenti di annullamento degli atti tributari" e che l'Amministrazione possa comunque *rifiutarsi* di provvedere.

La tesi così prospettata non è da condividere sol che si consideri che il legislatore con la dizione **attiva** ha inteso disporre di **dar corso** alla procedura di annullamento dell'atto illegittimo sul presupposto che, prima di attivarsi, ogni Ufficio del Garante ragionevolmente richiede all'Amministrazione la documentazione dalla quale risulti il vizio di illegittimità ond' è che la valutazione è conseguenziale alla istruttoria; per la qualcosa il dissenso non è ravvisabile se non nei casi di omissione di elementi che escludano la possibilità di annullamento. Sotto questo profilo soltanto si può configurare il "dissenso". Pertanto si sono esplicitati nel testo della modifica dell'art. 13 della L. 212 del 2000 che si sottopone a codesto On. Parlamento, i termini della questione e le relative soluzioni, rendendo noto che la richiesta di annullamento degli atti tributari trasmessa dal Garante è stata quasi sempre accolta dagli Uffici finanziari.

È perciò bene precisare un *distinguo* tra vizi di **legittimità** e vizi di merito nell'emanazione di provvedimenti autoritativi secondo la *ratio* e la finalità della legge.

Soltanto così operando si possono incrementare i maggiori *poteri* dell'Organo del Garante più volte auspicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Si richiama all'uopo la Relazione annuale del Ministro sull'attività svolta nel 2003 dai Garanti del Contribuente secondo la quale «nel delineare meglio l'ambito di operatività dei poteri loro attribuiti, i Garanti hanno manifestato la necessità di chiarire che la procedura di autotutela non debba essere considerata un semplice *invito a procedere, ma un obbligo giuridico*», tant'è che se «l'Ufficio permanesse nelle sue posizioni

nonostante le sollecitazioni del Garante, questi potrebbe proporre nei confronti del resistente anche un provvedimento disciplinare», senza poi dire che si creerebbe un lungo contenzioso a danno del Contribuente. Si è ritenuto pertanto più corretto disporre nel nuovo testo di riforma che «l'Autorità Garante sull'interpello del Contribuente dia corso *con motivata delibera e, previa istruttoria, alla procedura di annullamento in via di autotutela, per illegittimità dell'atto tributario, disponendo che l'Ufficio provveda. In caso di "motivato dissenso" da parte dell'Ufficio impositore, che si dovrà comunicare comunque all'Ufficio del Garante entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'invito a provvedere, l'Organo del Garante adotterà le definitive motivate statuizioni comunicandole all'Ufficio tributario*».

Si è così chiarito anche che il cosiddetto "*riesame dell'atto*" non può riferirsi all'atto illegittimo così confondendolo con l'annullamento per illegittimità, trattandosi di vizio di *merito amministrativo* o di erronea o insufficiente motivazione dell'atto tributario. In tal caso, l'Organo del Garante inviterà l'Ufficio impositore a modificare o revocare totalmente o parzialmente l'atto viziato e l'Ufficio impositore, dopo avere emanato il conseguenziale provvedimento, ne darà comunicazione all'Autorità del Garante.

In tal modo si ovvia alla erronea impostazione giuridica ex adverso del problema evitando di unificare il trattamento giuridico della illegittimità dell'atto tributario e il trattamento giuridico del vizio di «merito amministrativo» dell'atto tributario.

Si è anche attribuito al Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero delle Finanze la competenza relativa all'aspetto economico nonché alle funzioni di supporto agli Uffici del Garante.

Si è stabilito infine che i Garanti in servizio alla data di entrata in vigore della riforma dell'art. 13 L. n. 212 del 2000 restino in carica sino al 2005 esaurendo così il quadriennio di attività decorrente dalla data di assunzione in servizio e che almeno due mesi prima della data medesima i Presidenti delle Commissioni tributarie regionali competenti, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge, procedano alla conferma per altri quattro anni, dei Garanti in servizio.

Infine si è auspicato che in tempi brevi si attui la riforma della normativa vigente nei limiti chiariti, ponendo in tal modo rimedio ai difetti del testo normativo vigente.

Si è prospettata l'esigenza che il Ministro dell'Economia e delle Finanze provveda affinché il personale di Segreteria degli Uffici del Garante distaccato dalle Direzioni regionali agli Uffici del Garante, continui a percepire integralmente lo stipendio unitamente agli altri compensi già percepiti durante l'attività svolta presso le Direzioni Regionali e che si dia corso anche all'assegnazione di locali più consoni alle esigenze degli Uffici del Garante e si auspica che si provveda al collegamento tra gli Uffici regionali del Garante e la banca dati e si sviluppi l'*intranet* per i collegamenti esterni tra gli Uffici del Garante ed altri Enti.

Si è previsto l'istituto della decadenza.

Si è auspicato che i Garanti vengano nominati dal presidente della Commissione Regionale Tributaria o di 2° grado tra elementi di comprovata preparazione e cultura e che per quanto riguarda la terza categoria, vengano inclusi elementi dediti alla ricerca scientifica nelle Università e cioè ricercatori, dottori di ricerca, cultori presso Facoltà universitarie di materie giuridiche ed economiche.

Va rilevato che l'"Amministrazione deve altresì assumere idonee iniziative di *informazione elettronica,* tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei Contribuenti". Inoltre occorre garantire l'accesso non solo alle informazioni e ai servizi, ma l'utilizzo del canale telematico (i cosiddetti *call centers*) e i *contact centers* che consentono di sviluppare nuove modalità di gestione delle relazioni con il cittadino, caratteristica propria dei canali comunicativi in via di sviluppo e di istituire un sistema di collegamento diretto tramite internet con l'Anagrafe Tributaria e con la banca dati.

Il *call center* è stato fin qui uno strumento relativamente efficace in ordine alla relazione tra cittadino-contribuente e Amministrazione ma il *call center* non ha funzionato nei rapporti tra Agenzia delle Entrate e tutti gli Uffici del Garante del Contribuente, almeno da quanto risulta dalle percentuali attinenti alle chiamate e alle risposte da fornire.

Va precisato anche che è del tutto mancata l'osservanza da parte dell'Amministrazione del disposto ex art. 5 L. 212/2000.

Per ciò che riguarda l'*assistenza* del Contribuente da parte del Fisco, almeno per quanto attiene all'Agenzia delle Entrate in Sicilia, essa è stata positiva essendosi realizzati alcuni corsi di formazione e seminari relativi ai modelli di dichiarazione (Mod. 730 e Mod. Unico), nonché corsi per gli addetti ai servizi di prima informazione e in tema di "sanatorie fiscali" attraverso sportelli di informazione, assistenza e invio telematico delle dichiarazioni anche nell'Area di Controllo.

Anche in materia di concordato preventivo si è dato l'avvio ad un servizio di informazione e assistenza ai Contribuenti.

Per quanto concerne l'*accoglienza* agli Uffici si è notata una sufficiente utenza da parte del pubblico.

In ordine all'utilizzo dei *servizi telematici* va precisato che si è dato corso alla loro divulgazione, ma non si è notato alcun notevole incremento, mentre c'è stata la realizzazione di un servizio di assistenza domiciliare per i disabili così come si è dato impulso a qualche progetto di informazione.

Si è precisato altresì che la realizzazione degli obiettivi della riforma non comporta alcun onere aggiuntivo di spesa allo stanziamento di bilancio già disposto per il perfezionamento degli Uffici del Garante con l'art. 20 della Legge 212 del 2000.

Si confida per le suesposte considerazioni, che l'On.le Parlamento possa *al più presto* approvare la presente proposta di legge per dare l'assetto definitivo alla nuova Authority.

Ufficio Garante del Contribuente per la Sicilia

Il Presidente

Prot. n. 13/2004/Ris

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'UFFICIO DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE NEL SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2004

Premessa

Nelle precedenti relazioni semestrali si è evidenziata la precaria situazione in cui, per molto tempo, quest'Ufficio del Garante si è trovato in quanto privo di sufficienti risorse finanziarie e umane previste dalla legge n° 212 del 2000 contenente disposizioni sullo Statuto dei diritti del Contribuente.

Da recente, per la verità, in parte si è ovviato a ciò dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, ma permangono situazioni di disagio per quanto attiene ai locali e ai mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività.

L'Agenzia delle Entrate si era impegnata a dare risposta alle segnalazioni del Garante per ovviare in tema di risorse necessarie, ma ciò non ha avuto alcuna realizzazione concreta. Con particolare riferimento quindi a dette risorse materiali dobbiamo opportunamente chiarire che si attende tuttora un intervento fattivo affinché si normalizzi l'attività di Istituto.

Va precisato comunque che questo Ufficio ha operato fattivamente nell'interesse dei Contribuenti e per il regolare andamento degli Uffici Finanziari.

Si è rilevato da parecchi Uffici del Garante che mancano tutt'oggi effettivi poteri per quanto attiene agli obblighi che l'Amministrazione Finanziaria deve osservare riguardanti provvedimenti da essi emanati.

Si è detto che la legge n° 212 del 2000 non consentirebbe l'osservanza da parte dell'Amministrazione Finanziaria di taluni provvedimenti attinenti agli annullamenti in via di autotutela di atti tributari malgrado, per una ormai consolidata dottrina di giurisprudenza, la P.A. abbia l'obbligo in ogni tempo di annullare gli atti amministrativi illegittimi. La tematica è mal posta in quanto, secondo la ratio della legge 212 del 2000, il legislatore ha inteso con la dizione "**attiva**" *dar corso* e non segnalare, il che comporta il potere (cioè l'esercizio della funzione del Garante) di esame degli atti di interpello pervenuti e la istruttoria consequenziale dalla quale risulti il vizio di legittimità ai fini dell'annullamento in modo da rappresentare all'Ufficio Finanziario tale vizio e conseguenzialmente *dar corso* all'annullamento dell'atto viziato, come pure dar corso, qualora si tratti di merito dell'atto tributario, al riesame e alla eventuale modifica dell'atto medesimo.

Con ciò non si intende affatto lenire il potere dell'Ufficio Finanziario, il quale può, con *idonea motivazione* esprimere il diniego che andrà esaminato dal Garante del Contribuente al quale è demandata la definitiva statuizione sull'annullamento o meno. Diversamente, potrebbe l'Amministrazione Finanziaria decidere definitivamente anche se il vizio sussistesse.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha più volte evidenziato che occorre incrementare i **poteri** del Garante ma, purtroppo, a tutt'oggi non si è provveduto a ciò. Non si può affatto sottacere l'urgenza di provvedere alla modifica dell'attuale testo dell'art. 13 della legge 212 del 2000 e, nel contempo, di istituire un **Organo di Autogoverno** che abbia la caratteristica della **collegialità** e che sia effettivamente rappresentativo di tutti i Garanti e che miri al prestigio e al progresso dell'Autority, la quale è sorretta da assoluta imparzialità ed indipendenza, non essendo affatto opportuno che il Garante venga ulteriormente gestito da un *Comitato di Organizzazione Nazionale,* che si era costituito temporaneamente, subito dopo l'entrata in vigore della legge n° 212 per dar vita ai provvedimenti più urgenti, mentre lo si è prorogato *sub specie* del cosiddetto **Comitato Esecutivo,** che ha agito più volte con iniziativa singolare di tre dei Garanti appartenenti agli Uffici del Piemonte, delle Marche e della Puglia, così venendo meno alla non derogabile collegialità che avrebbe dovuto, preliminarmente ad ogni iniziativa di rilevanza e di interesse di tutti gli uffici, essere a conoscenza di tutti i Garanti.

Difatti si è, provveduto alla riunione dei predetti Componenti degli Uffici di cui sopra e di qualche altro Garante presso la Camera dei Deputati per dar vita ad un disegno di legge (n. 5313) giacente in atto presso la Commissione Finanze ad iniziativa dell'On. Benvenuto, senza avvisarne i singoli Uffici del Garante.

Poiché tale disegno di legge contiene delle disposizioni che, anziché mirare al rafforzamento dei **poteri** come viene enunciato nella Relazione a tale disegno di legge, non fa altro che comprimere tali poteri, come si rileva da quanto stabilito in tale proposta di legge specialmente in tema di

annullamento di atti tributari in via di autotutela e che ovviamente richiede una modifica radicale al riguardo e di altre disposizioni che non osservano i principi giuridici attinenti all'esercizio effettivo delle funzioni del Garante in quanto creano una evidente confusione tra *annullamento in autotutela e riforma o riesame di merito* che nel detto disegno di legge vengono poste sullo stesso piano, senza sottacere su altre disposizioni che non è il caso di enunciare dettagliatamente in questa sede.

Per tali motivi, è stato presentato un nuovo disegno di legge ad iniziativa di parecchi deputati che, pur utilizzando la parte che si può accogliere nel disegno di legge di cui sopra n° 5313, contiene una dettagliata e pertinente trattazione di tutte le altre disposizioni necessarie ed opportune a tutela effettiva dei poteri conferiti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente di cui alla legge n° 212 del 2000, nonché la disposizione inerente alla istituzione dell'Organo di Autogoverno di cui sopra onde dare un assetto definitivo al nostro Istituto.

Tutto ciò serve per rendere operante *l'indipendenza e l'autonomia* dell'Authority del Garante nell'esercizio delle sue **funzioni di garanzia** che concorrono alla tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.

Si tratta, in verità, di un fenomeno che ha avuto già esperienza in parecchi Paesi e una sua completa applicazione. Esso è nato dall'esigenza di tutela di valori sostanziali spesso non soddisfatti nei tradizionali apparati amministrativi. Si tratta di *organismi pubblici* dotati del carattere di terzietà e di neutralità che li porta a collocarsi tra le figure giuridiche che vivono nell'ambito dello Stato – Comunità.

L'imparzialità e la neutralità sono connaturate alla loro funzione di accertamento e qualificazione di fatti, atti e comportamenti leciti, illeciti e

illegittimi nel settore alla cui regolazione l'Autorità è stata preposta. La loro è un'**attività giustiziale amministrativa** e i loro provvedimenti infatti possono essere impugnati dinanzi l'Autorità giurisdizionale amministrativa. Se tali provvedimenti si sottraessero a tale sindacato incorrerebbe in un evidente contrasto con i principi di cui agli art. 24, 103 e 113 della Costituzione.

Pertanto per un definitivo assetto dell'*Organo del Garante del Contribuente* è stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge n° 5699 contenente le modifiche e le integrazioni dell'art. 13 della legge n° 212 del 2000, presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati e che è stato indubbiamente indispensabile sottoporre all'esame del Parlamento in quanto racchiude non solo le disposizioni riguardanti gli organi di natura amministrativa e organizzativa contenute nel disegno di legge n° 5313, ma, nel contempo, contempla nuove disposizioni che integrano e modificano alcune disposizioni dello stesso disegno di legge, che, se fossero accolte, potrebbero comprimere senz'altro i poteri del Garante, e inoltre quella istitutiva dell'**Organo di Autogoverno** che, per le considerazioni di cui sopra, si rende necessario per valorizzare la complessa e valida attività del Garante del Contribuente che, in questi anni, ha avuto la sua indubbia lodevole rilevanza, come si è evinto anche dagli apprezzamenti provenienti sia da parte di chi ha proposto gli atti di intervento ma anche dal Fisco, realizzando così quel rapporto di fiducia tra contribuenti e Amministrazione finanziaria tanto desiderato e voluto dalla legge 212 del 2000.

Va aggiunto che nel disegno di legge 5699 sopra enunciato viene stabilito che le funzioni di supporto degli Uffici del Garante sia per quanto

attiene all'aspetto economico sia per quanto riguarda le attività dell'Organo medesimo, passino alla competenza del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, così ovviando alle suindicate lacune dell'art. 13 nella sua originaria dizione.

In ordine al rapporto di fiducia tra Contribuente e Fisco va rilevato che per quanto riguarda gli strumenti di lavoro sono stati assegnati all'Ufficio della Sicilia n. 2 PC Video il cui uso è soltanto parziale e, relativamente al collegamento con il sistema informatico del Ministero e riguardante l'Angrafe Tributaria purtroppo a tutt'oggi esso non è avvenuto. Inoltre il servizio *Intranet* consente un recepimento di leggi e circolari provenienti dall'Amministrazione Finanziaria ma purtroppo non consente una completa consultazione delle leggi.

Per quanto riguarda la *Banca Dati* del Ministero e il collegamento in rete tra tutti gli Uffici del Garante a tutt'oggi non si è ancora provveduto.

I locali assegnati all'Ufficio della Sicilia sono quelli inseriti nel fabbricato della ex Intendenza di Finanza di Palermo già occupati dalle Direzioni del Territorio e del Demanio e sono costituiti da tre stanzette nelle quali sono stati collocati gli armadi provenienti dagli Uffici stessi e a tutt'oggi si è forniti di un'unica stampante, mentre l'Internet non permette particolari collegamenti esterni nell'ambito di una panoramica completa di leggi.

Va puntualizzato anche che vi è un'evoluzione per quanto attiene al processo di modernizzazione soprattutto per i rapporti tra Contribuente e Fisco.

Una prima tappa di ciò era stata prevista nella legge 27 luglio 2000 n. 212 con la quale il legislatore italiano ha inteso evidenziare tra i *leit motiv*

una reale posizione di parità tra Pubblica Amministrazione e Contribuenti per la attuazione del principio di trasparenza e di partecipazione contenuto già nella legge n. 241 del 1990.

Si è al riguardo accennato ad un *diritto amministrativo paritario* nel quale il *potere dell'Amministrazione e i diritti del cittadino* vengono posti appunto sullo stesso piano. In questo processo di modernizzazione ha assunto particolare importanza l'obiettivo che la legge n. 212 ha inteso voler raggiungere e cioè di specificare i comportamenti e gli accorgimenti che l'Amministrazione deve attuare ai fini della chiarezza, della semplicità e della correttezza dell'azione tributaria finalizzata a garantire l'informazione, la conoscenza e la partecipazione sopra accennate. In questa ottica si è dato corso da parte di alcune Agenzie delle Entrate a forme di sostanziale dialogo che avviene a mezzo delle informazioni (cosiddette **call centers**) cui hanno dato vita alcune Agenzie delle Entrate. Ciò indubbiamente concorre ad una migliore informazione del cittadino e, in un certo senso, all'attuazione del principio di affidamento cui mirano i rapporti tra amministrazione e amministrati nonché all'attuazione del principio di buona fede e di correttezza dell'attività tributaria, se improntata ad effettive iniziative.

L'art. 10 dello Statuto dei diritti dei Contribuenti infatti introduce nell'Ordinamento tributario il principio della buona fede e dell'affidamento del Contribuente già previsti dalla legge 241 del 1990, che costituiscono canoni di correttezza e di collaborazione tra Autorità del Garante e Contribuenti. Solo così si possono tutelare i diritti fondamentali affermati dall'art. 2, prima parte della Costituzione.

Per concludere, si può essere soddisfatti del lavoro fin qui svolto da

questo Ufficio ai fini dell'attuazione delle finalità sopra delineate.

Si passa ad enunciare quindi la

SITUAZIONE GENERALE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2004

TOTALE GENERALE

1 INTERPELLI PENDENTI AL 30.06.2004	2 INTERPELLI PERV. NEL SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2004	3 TOTALE (1+2)	4 INTERPELLI DEFINITI NEL SEMESTRE LUGLIO/DICEMBRE 2004	5 INTERPELLI PENDENTI AL 31 DICEMBRE 2004 (3-4)
113	176	289	157	132

TOTALE ANNO 2004

1 INTERPELLI PENDENTI AL 30.06.2004	2 INTERPELLI PERV. NEL SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2004	3 TOTALE (1+2)	4 INTERPELLI DEFINITI NEL SEMESTRE LUGLIO/DICEMBRE 2004	5 INTERPELLI PENDENTI AL 31 DICEMBRE 2004 (3-4)
62	176	238	138	81

Interpelli pervenuti nel 2001

Autotutela accertamenti			
IRPEF/IRPEG	Definiti n. //	Accolti n. //	Respinti n. //
IVA	" //	" //	" //
ICI	" //	" //	" //
TARSU	" //	" //	" //
	Definiti n. //	**Accolti n. //**	**Respinti n. //**

Autotutela Avvisi Pagamento e liquidazione			
IRPEF/IRPEG	Definiti n. //	Accolti n. //	Respinti n. //
IVA	" //	" //	" //
ICI	" //	" //	" //
TARSU	" //	" //	" //
	Definiti n. //	**Accolti n. //**	**Respinti n. //**

RIMBORSI			
IRPEF/IRPEG	Definiti n. 1	Accolti n. 1	Respinti n. //
IVA	" //	" //	" //
ICI	" //	" //	" //
TARSU	" //	" //	" //
	Definiti n. 1	**Accolti n. 1**	**Respinti n. //**

QUESITI E VARIE **Definiti n. //** **Accolti n. //** **Respinti n. //**

Rimasti al 30.06.2004 n. 1	**Definiti n. 1**	**Accolti n. 1**	**Respinti n. //**
Rimasti al 31.12.2004 n. //			

VERIFICHE GUARDIA DI FINANZA

Definiti n. // Accolte n. // Respinti n. //

VERIFICHE UFFICI

Definiti n. // Accolte n. // Respinti n. //

Interpelli pervenuti nel 2002

Autotutela accertamenti

IRPEF/IRPEG	Definiti n. //	Accolti n. //	Respinti n. //
IVA	" //	" //	" //
ICI	" //	" //	" //
TARSU	" //	" //	" //
	Definiti n. //	**Accolti n. //**	**Respinti n. //**

Autotutela Avvisi
Pagamento e liquidazione

IRPEF/IRPEG	Definiti n. 3	Accolti n. //	Respinti n. 3
IVA	" //	" //	" //
ICI	" //	" //	" //
TARSU	" //	" //	" //
	Definiti n. 3	**Accolti n. //**	**Respinti n. 3**

RIMBORSI

IRPEF/IRPEG	Definiti n. 1	Accolti n. //	Respinti n. 1
IVA	" //	" //	" //
ICI	" //	" //	" //
TARSU	" //	" //	" //
	Definiti n. 1	**Accolti n. //**	**Respinti n. 1**

QUESITI E VARIE **Definiti n. 1** **Accolti n. 1** **Respinti n. //**

Rimasti al 30.06.2004 n. 8	**Definiti n. 5**	**Accolti n. 1**	**Respinti n. 2**
Rimasti al 31.12.2004 n. 5			

VERIFICHE GUARDIA DI FINANZA

Definiti n. // Accolte n. // Respinti n. //

VERIFICHE UFFICI

Definiti n. // Accolte n. // Respinti n. //

Interpelli pervenuti nel 2003

Autotutela accertamenti

IRPEF/IRPEG	Definiti n. 1	Accolti n. 1	Respinti n. //
IVA	" //	" //	" //
ICI	" //	" //	" //
TARSU	" //	" //	" //
	Definiti n. 1	**Accolti n. 1**	**Respinti n. //**

Autotutela Avvisi
Pagamento e liquidazione

IRPEF/IRPEG	Definiti n. 1	Accolti n. //	Respinti n. 1
IVA	" //	" //	" //
ICI	" 1	" //	" 1
TARSU	" 4	" //	" 4
	Definiti n.6	**Accolti n. //**	**Respinti n. 6**

RIMBORSI

IRPEF/IRPEG	Definiti n. 12	Accolti n. 10	Respinti n. 2
IVA	" //	" //	" //
ICI	" //	" //	" //
TARSU	" //	" //	" //
	Definiti n. 12	**Accolti n. 10**	**Respinti n. 2**

QUESITI E VARIE **Definiti n. //** **Accolti n. //** **Respinti n. //**

Rimasti al 30.06.2004 n. 38 **Definiti n. 18** **Accolti n. 11** **Respinti n. 7**
Rimasti al 31.12.2004 n. 23

VERIFICHE GUARDIA DI FINANZA

Definiti n. 1 Accolte n. 1 Respinti n. //

VERIFICHE UFFICI

Definiti n. // Accolte n. // Respinti n. //

Interpelli pervenuti nel 2004

Autotutela accertamenti

IRPEF/IRPEG	Definiti n. 6	Accolti n. 3	Respinti n. 3
IVA	" //	" //	" //
ICI	" 1	" //	" 1
TARSU	" //	" //	" //
	Definiti n. 7	**Accolti n. 3**	**Respinti n. 4**

Autotutela Avvisi
Pagamento e liquidazione

IRPEF/IRPEG	Definiti n. 8	Accolti n. 7	Respinti n. 1
IVA	" 1	" //	" 1
ICI	" 1	" 1	" //
TARSU	" //	" //	" //
Tassa automobilistica	" 5	" 1	" 4
Fermo amministrativo	" //	" //	" //
Varie	" 4	" 1	" 3
	Definiti n. 19	**Accolti n. 10**	**Respinti n. 9**

RIMBORSI

IRPEF/IRPEG	Definiti n. 95	Accolti n. 20	Respinti n. 75
IVA	" //	" //	" //
ICI	" //	" //	" //
TARSU	" //	" //	" //
Tassa automobilistica	" //	" 1	" //
Fermo amministrativo	" 1	" //	" 1
Varie	" 1	" 1	" //
	Definiti n. 97	**Accolti n. 22**	**Respinti n. 76**

QUESITI E VARIE **Definiti n. 10** **Accolti n. 4** **Respinti n. 6**

Rimasti al 30.06.2004 n. 85 **Definiti n. 133** **Accolti n. 39** **Respinti n. 94**
Rimasti al 31.12.2004 n. 114

VERIFICHE GUARDIA DI FINANZA

Definiti n. 2 Accolte n. 1 Respinti n. 1

VERIFICHE UFFICI

Definiti n. 1 Accolte n. // Respinti n. 1

Autotutela Accertamenti

Interpelli pervenuti nel:			
2001	Definiti n. //	Accolti n. //	Respinti n. //
2002	n. //	n. //	n. //
2003	n. 1	n. 1	n. //
2004	n. 7	n. 3	n. 4
	Definiti n. 8	Accolti n. 4	Respinti n. 4

Autotutela Avvisi di liquidazione

2001	Definiti n.//	Accolti n.//	Respinti n. //
2002	n. 3	n.//	n. 3
2003	n. 5	n.//	n. 5
2004	n.19	n.14	n. 8
	Definiti n.27	Accolti n.14	Respinti n. 16

TOTALI

Pervenuti nel 2001	Rimasti al 30.06.2004	n. 1	Definiti n. 1		Accolti n° 1		Respinti n. //		
" 2002	"	"	8	"	5	"	2	"	3
2003	"	"	38	"	18	"	11	"	7
2004	"	"	62	"	//	"	//	"	//
Pervenuti al 31.12.04		"	176	"	133	"	40	"	93
RIMASTI E PERVENUTI			238	Definiti	157	Accolti	40	Respinti	103

1° Semestre 2003	2° Semestre 2004	Differenze
Pervenuti n. 114	Pervenuti n. 176	+ 62
Rimasti e pervenuti 113	Rimasti e Definiti 157	+ 43
Accolti n. 77	Accolti 54	- 23
Respinti n. 36	Respinti n. 103	+ 67
Rimasti n. 113	Rimasti n. 132	+ 19

Per quanto riguarda gli elementi delle vertenze essi vengono evidenziati nel quadro di sintesi relativo al semestre di trattazione. Si evidenziano qui le questioni che meritano di essere segnalate, con alcune annotazioni di commento in linea generale, rinviando per i particolari ai singoli "settori".

RICHIESTA DI PROCEDURA DI ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA

Si evidenzia anzitutto che le richieste di procedura in autotutela vanno accolte tutte le volte che gli Uffici interessati aderiscono alle motivazioni espresse da questo Ufficio del Garante a seguito di una approfondita istruttoria e vengono respinte quando questo Collegio riconosce legittimo il comportamento degli Uffici come conseguenza delle risposte date dall'Amministrazione

È assolutamente prevalente la definizione positiva sia totalmente che parzialmente quando risultano accettabili le motivazioni dell'interpellante o l'istruttoria di questo Garante.

ACCERTAMENTI

Si sottolinea che nel semestre luglio/dicembre 2004 le definizioni di interpello con la richiesta di attivazione della procedura di annullamento in autotutela sono state appena otto.

- Relativamente alla contestazione dell'avviso di accertamento notificato dall'Ufficio a seguito di un verbale di contestazione emesso in sede di verifica fiscale da parte del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, l'Ufficio, tenuto conto delle eccezioni espresse da questo Organo conseguenti ad una approfondita istruttoria, ha accolto parzialmente l'istanza di autotutela, ritenendo di ampliare l'art. 2 comma 1, c) del D.M. 37/97, considerato che sussisteva l'errore sul presupposto dell'imposta in funzione della mancanza di precisione e concordanza delle presunzioni poste a base della rettifica

- In merito alla richiesta di annullamento in autotutela di accertamenti a seguito di sentenza penale di assoluzione, premesso che era intervenuta la definitività di tale accertamento in conseguenza della sentenza della Corte di Cassazione favorevole all'Amministrazione, nel dissertare sulla funzione di una sentenza penale si è rilevato che la natura vincolante degli effetti del giudicato penale nel processo tributario di cui all'art. 12 della legge n. 516/82 è stata eliminata dall'art. 654 c.p.p., che in virtù dell'art. 207 delle disposizione di attuazione ha soppresso tale effetto vincolante qualora l'Amministrazione Finanziaria non sia costituito nel processo penale quale parte civile.

 La suddetta autonomia del processo penale rispetto al processo tributario e al procedimento amministrativo di accertamento ha trovato consenso nella copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in particolare, con sentenza n. 6337 del 3 maggio 2002, ha espressamente affermato l'efficacia non vincolante del giudicato penale nel processo tributario in quanto da un lato sono vigenti delle limitazioni delle prove (esempio il divieto della prova testimoniale) e dall'altro possono valere anche presunzioni idonee a determinare una pronuncia penale di condanna.
- Alla richiesta di annullamento in autotutela dell'accertamento conseguente ad un processo verbale di contestazione redatto da Funzionari dell'Ufficio in sede di controllo dei presupposti e condizioni fissati dall'art. 8 della legge 388/2000 per i nuovi investimenti, l'Ufficio ha emesso un provvedimento di rigetto in quanto dalla descrizione della fattura relativa alla realizzazione dell'impianto elettrico su un immobile di proprietà di terzi e non dell'impresa, traeva origine l'impossibilità di conoscere in modo certo che si trattasse di un acquisto di un bene strumentale autonomo rispetto al bene

non di proprietà.

Inoltre l'incertezza derivava dalla mancata indicazione dei materiali installati autonomi rispetto al vecchio impianto, del costo delle prestazioni di lavoro per la posa in opera, elementi indispensabili per una distinzione tra beni strumentali (**agevolati**) e costi pluriennali (**non agevolati**).

- In merito alla richiesta di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento, motivata dal fatto che la dichiarazione dei redditi era stata regolarmente presentata e che le fatture segnalate dalla Guardia di Finanza a seguito di verifica fiscale erano state regolarmente annotate nel corso dell'anno con la conseguente regolarizzazione del rilievo mosso, l'Ufficio ha ritenuto che l'attivazione dell'Istituto dell'autotutela incontrava allo stato degli atti limiti oggettivi in quanto al momento dell'emissione dell'atto la dichiarazione non risultava presentata al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria e soltanto in un tempo successivo è stata messa in linea con la diagnostica "dichiarazione non liquidabile per incompletezza dei dati anagrafici e/o compatibili", per cui l'Ufficio non aveva elementi sufficienti per controllare quanto affermato dalla contribuente e soltanto dopo aver controllato se l'atto da annullare rientrasse nei casi previsti dalla circolare n. 195 dell'8/07.1997, avrebbe potuto essere data una diversa valutazione allorché la contribuente, opportunamente invitata, presentasse in originale i registri contabili con le relative fatture emesse nonché la documentazione delle spese sostenute e delle ricevute di pagamento di quanto autoliquidato in materia di **imposizione diretta ed indiretta.**
- Relativamente alla richiesta di annullamento o parziale di un avviso di accertamento, l'Ufficio, pur essendosi definito l'avviso per mancata impugnativa, a seguito di istruttoria di questo Collegio e della

documentazione presentata dal contribuente, ha ridotto le maggiori imposte accertate.

AVVISI DI LIQUIDAZIONE E DI PAGAMENTO

- In merito alla richiesta di annullamento in autotutela di avviso di pagamento relativo al tributo IVA **per errore commesso nell'indicazione della relativa partita**, l'Ufficio ha precisato che l'avviso di notifica che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, oggetto della controversia, non riguardava soltanto il riporto del credito riferito ad altra partita IVA, ma anche l'indebita detrazione di imposta conseguente alla presenza della richiesta di operazioni esenti, rilievo mai contestato.
- Relativamente alla richiesta di annullamento in autotutela di atto di iscrizione ipotecaria, l'Ufficio ha precisato che non può trovare accoglimento l'istanza in quanto, in caso di tardiva dichiarazine, da considerarsi omesse, la stessa costituisce titolo solo per la riscossione delle imposte dichiarate.

RIMBORSI

Si conferma che in questo semestre la parte più numerosa degli interpelli è costituita dalla richiesta e sollecito di rimborsi con una prevalenza di accoglimenti, anche se ancora una volta è emersa in parte inefficace l'azione del Garante in quanto si attende la convalida del rimborso dato che col vigente sistema di automazione e di centralità l'erogazione è rinviata a tempi non determinati e a volte rimessa all'erogazione di fondi.

La questione è rimasta tuttora insoluta con la conseguenza dell'insoddisfazione dell'interpellante che giustamente ritiene inutile il ricorso all'Organo di garanzia.

Una menzione particolare meritano i numerosi interpelli (73) connessi alla problematica sorta a seguito di quanto disposto dall'art. 9 comma 17 della legge 27.12.2002 n. 289 che ai soggetti colpiti dal sisma del 13-16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siragusa, **ha consentito la definizione agevolata del versamento entro il 16 aprile 2003 dell'intero ammontare dovuto per tributi e contributi, rispetto al 10 per cento già versato.**

Da **qui le numerose richieste dei contribuenti che avevano versato l'intero importo del rimborso del 90 per cento.**

Questo Garante, pur ritenendo discriminatorio tale disposto tra coloro che avevano versato l'intero importo e quelli che avevano seguito la sospensione del pagamento, ha interessato gli Uffici Centrali per dare agli istanti risposte certe.

Il Ministero delle Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio Studi e Politiche Giuridiche Tributarie – Div. II Reparto VI ha dedotto con nota del 30.09.2004, prot. n. 7488 che "le disposizionil di cui al citato art. 9, comma 17, della legge 289/2002, rispondendo alla medesima **ratio** che **sottende gli altri condoni previsti dalla stessa legge**. Inoltre considerato che le citate disposizioni prevedono che l'importo base, sul quale viene determinata la percentuale del 10 per cento, è calcolato al netto dei versamenti già eseguiti e che le medesime disposizioni non prevedono alcun credito per coloro che avevano già effettuato i versamenti, si ritiene escluso, in base alla vigente normativa, il rimborso i quanto versato".

Peraltro, con nota del 14.10.2004 prot. n. 110642, l'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Settore Fiscalità Indiretta e Internazionale – Ufficio Procedure Fiscali – ha espresso uguale parere, evidenziando «come il legislatore abbia voluto riservare la definizione in

argomento ai contribuenti che non hanno provveduto in tutto o in parte a versare i tributi oggetto di sospensione, escludendo dal calcolo del 10 per cento i versamenti già eseguiti ed escludendo, di conseguenza dalla definizione quei contribuenti che avendo già assolto le imposte non sono ovviamente interessati a definire quanto già pagato».

Evidenziando, infine, «che la disposizione di cui al richiamato art. 9, comma 17, si richiama alla ratio tipica dei provvedimenti di condono, che è quella di definire i rapporti giuridici pendenti, senza possibilità di ripetere il pagamento delle imposte assolte dal contribuente».

Il problema merita un approfondimento da parte dell'Ufficio che si occupa delle Comunicazioni Istituzionali, Normative facente parte del Dipartimento delle Politiche Fiscali.

In merito all'argomento «rimborsi» si evidenzia inoltre il caso in cui gli Uffici non procedono al rimborso in quanto emergono a carico del contribuente debiti erariali segnalati anche dalla Concessione per la Riscossione dei Tributi Montepaschi SE.RI.T. S.p.A..

Meritano di essere, infine segnalati due problemi in merito alla esecuzione dei rimborsi:

- in presenza di sentenze favorevoli ai contribuenti gli Uffici a volte ritengono di non effettuare i rimborsi in quanto ritengono che dette sentenze non siano definitive a seguito di appello;
- gli Uffici motivano la mancata emissione dei rimborsi con l'avvenuta prescrizione decennale. Tale tesi non trovando conforto giuridico, non può considerarsi equa in quanto la prescrizione invocata spesso conseguenza di disfunzioni dell'Amministrazione Finanziaria.

VERIFICHE DELLA GUARDIA DI FINANZA

- Relativamente alla contestazione dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio a seguito di un verbale di contestazione redatto in sede di verifica fiscale da una parte del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, l'Ufficio, tenuto conto delle considerazioni ed eccezioni espresse da questo Organo, conseguenti ad una approfondita istruttoria, ha accolto parzialmente l'istanza di autotutela, ritenendo di applicare l'art. 2, comma 1, lettera c) del D.M. 37/97, considerato che sussisteva errore sul presupposto dell'imposta in funzione della mancanza di precisione e concordanza delle presunzioni poste a favore dell'Ufficio.
- In merito alla segnalazione di fatture emesse a seguito di verifica fiscale, l'impresa ha affermato che le dette fatture sono state regolarmente annotate in corso dell'anno con la conseguente regolarizzazione del rilievo mosso.
 L'Ufficio si è riservata una diversa valutazione quando l'impresa opportunamente invitata avrebbe presentato in originale i libri contabili con le relative fatture richieste.

VERIFICHE DI FUNZIONARI DELL'UFFICIO

- Alla richiesta di annullamento in autotutela dell'accertamento conseguente ad un processo verbale di constatazione redatto da Funzionari dell'Ufficio in sede di controllo dei presupposti e condizioni fissati dall'art. 8 della Legge 388/2000 per i nuovi investimenti, la relativa istanza è stata rigettata in quanto la descrizione della fattura relativa alla realizzazione dell'impianto elettrico su un immobile di proprietà di terzi e non dell'impresa aveva determinato l'impossibilità di conoscere in modo certo se si trattasse di acquisto di un nuovo bene strumentale autonomo rispetto al bene non di

proprietà.

Inoltre l'incertezza derivava dalla mancata indicazione dei materiali istallati rispetto al vecchio impianto, del costo delle prestazioni di lavoro per la posa in opera, elementi indispensabili per una distinzione tra beni strumentali (**agevolati**) e costi pluriennali (**non agevolati**).

QUESITI E VARIE

- Segnalazione di censure per comportamenti della Commissione Tributaria, la quale ha precisato che per quanto attiene alla riunione di due procedimenti assegnati a Sezioni diverse della stessa Commissione è stato applicato l'art. 29 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 con la riemissione degli atti al Presidente che ha provveduto in merito.
- In merito alla richiesta di inapplicabilità degli studi di Settore e di accelerazione nei lavori dell'Osservatorio è emerso che in merito al meccanismo degli Osservatori Provinciali la circolata n. 96 del 15.11.2001 della Direzione Centrale Accertamento i casi concreti vanno evidenziati da ciascun componente e comunque agli Uffici dell'Agenzia o alle Associazioni di categoria non rappresentate nell'Osservatorio o più in generale, ad altre Organizzazioni rappresentanti gli interessi diffusi dei contribuenti che presentino i casi specifici ad uno o più componenti che avranno carico di portare a conoscenza dell'Osservatorio le questioni da esaminare.

Nel caso in specie l'istanza risulta presentata direttamente dall'istituto in contrasto la trasmissione dell'istanza alla relativa Associazione di Categoria componente dall'Osservatorio, che potrà presentare il caso concreto all'attenzione dei Componenti. L'Osservatorio dovrà valutare la fondatezza delle questioni sollevate, tenendo presente che le stesso dovranno interessare

generalmente un numero significativo di soggetti e che le condizioni di criticità devono essere oggettivamente riscontrabili come da circolare n. 96/2001.

- È stata eccepita l'incompletezza delle cartelle di pagamento dalla quale non si rilevava la data di notifica.

 In merito a tali rilevanti problematiche si richiama l'attenzione dell'Ufficio Comunicazioni Istituzionali, Normative del Dipartimento delle Politiche Fiscali.

- Relativamente alla richiesta di chiarimenti in ordine alle disposizioni riguardanti l'esonero dal pagamento della tassa auto per i soggetti portatori di handicap, la circolare del Dipartimento delle Entrate n. 186 del 15.07.1998, emanata per meglio definire l'ambito applicativo dell'art. 8 della Legge 449/97, ha chiarito che al fine di ottenere l'esenzione in argomento, i contribuenti debbono inoltrare al competente Ufficio apposita istanza, munito di documenti dell'autoveicolo e di copia della certificazione di invalidità dalla quale risulti che l'invalidità comporta «ridotte e impedite capacità motorie permanenti», allo scopo di consentire all'Ufficio di verificare la sussistenza dei requisiti, ricordando, inoltre, che l'esenzione riveste carattere permanente fino a quando non vengano comunicate da parte del soggetto interessato le eventuali variazioni delle condizioni previste.

 In merito alla valenza delle circolari amministrative emanate da un Organo Centrale, si osserva che costituiscono nei confronti degli Organi periferici il ruolo di direttive al fine di determinare gli aspetti e le modalità applicative di una norma.

 Si ritiene di precisare che l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 46 dell'11.06.2001, ha precisato che per usufruire dei benefici fiscali di cui all'art. 30 comma 7, della Legge n. 388/2000, deve esistere la situazione di handicap

grave, definita dall'art. 3 comma 3, della Legge 02.02.1992, n. 104, derivante da patologie che comportino una limitazione permanente della deambulazione.

Le spese di acquisto dei mezzi rivolti a facilitare l'autosufficienza sono detraibili integralmente nella misura del 19%, mentre devono essere dichiarati – nel rigo RPA dello stesso modello – i costi sostenuti per l'acquisto di motoveicoli ed autoveicoli la cui detrazione del 19% spetta una sola volta per ogni quattro anni per un solo veicolo.

- Relativamente al pagamento omesso dell'imposta sulla pubblicità si è precisato, in relazione al caso in trattazione, che supera la superficie di 300 cmq., al di sotto della quale esiste l'intassabilità assoluta (art. 7 comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, mentre le leggi n. 448/2001 e n. 76/2002 hanno esentato dall'imposta le *"insegne di esercizio"* **di attività commerciali o di produzioni di beni e servizi, che di superficie non superiore a 5mq. non comprendendo nell'esenzione le targhe professionali.**

 I suddetti principi sono stati recepiti da numerosa giurisprudenza che ha escluso l'applicazione estensiva della norma al di fuori dei casi tassativamente indicati.

- In merito alla richiesta documentazione per controlli fiscali delle dichiarazioni dei redditi è stato chiarito che nell'espletamento dei controlli formali ex art. 36/ter del D.P.R. n. 600/73 nella quasi totalità la documentazione richiesta è agevolmente prodotta dai contribuenti in quanto già disponibile nelle copie delle dichiarazioni in loro possesso; nei rimanenti casi è acquisita direttamente dall'Ufficio se attinente a dati presenti nei propri archivi informatici e storici.

 Per il caso in esame per la documentazione relativa alle detrazioni per i

familiari a carico è stato chiesto il relativo prospetto al fine di acquisire il necessario controllo non essendo l'Ufficio in possesso del modello cartaceo della dichiarazione originale e di poter acclarare tutte le condizioni che giustifichino in tutto o in parte le detrazioni richieste.

- Relativamente agli **interessi passivi per mutuo ipotecario**, ferma restando la necessaria esibizione delle ricevute bancarie attestanti l'avvenuto pagamento, va richiesta semplicemente l'indicazione degli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile, rientrando tra gli adempimenti dell'Ufficio gli eventuali ulteriori controlli sulla scorta degli atti in proprio possesso.

Si confida pertanto nell'autorevole e sollecito intervento di S.E. il Ministro dell'Economia e delle Finanze On. Prof. Domenico Siniscalco nonché delle Autorità ministeriali alle quali si trasmette la presente relazione affinché il Disegno di Legge 5699, presentato alla Camera dei Deputati e all'esame della Commissione Finanze della Camera, possa, al più presto, essere approvato per dare un definitivo assetto all'Istituto e una coerente risposta alle attese di tutti gli Uffici del Garante.

Si porgono i più devoti e cordiali ossequi e ringraziamenti.

I Componenti

Dott. Giuseppe Xibilia

Avv. Francesco Pillitteri

Prof. Avv. Benedetto Pellingra
Presidente Onorario del Consiglio di Stato
Presidente dell'Ufficio del Garante
del Contribuente per la Sicilia
Estensore

ATTIVITÀ SVOLTA NEL SEMESTRE LUGLIO – DICEMBRE 2004

Un'attenta panoramica e disamina giuridica delle problematiche che hanno interessato il "Garante del Contribuente per la Sicilia" nel corso del semestre luglio – dicembre 2004 si desume dalla seguente situazione di cui agli allegati nei quali vengono enunciati i vari provvedimenti adottati con le relative motivazioni nelle varie materie ai fini di uno studio sulle questioni di rilievo di seguito evidenziate che sono altresì utili per l'ulteriore svolgimento dei compiti affidati dal Ministero dell'Economia e Finanze all'Ufficio Comunicazioni Istituzionali del Dipartimento delle Politiche Fiscali.

INTERPELLI PERVENUTI NEL 2001 E DEFINITI NEL SEMESTRE LUGLIO–DICEMBRE 2004

RIMBORSI

RIMASTI N° 1 DEFINITI N. 1 ACCOLTI N. 1 RESPINTI N. //

1) SESSA GIANFRANCO pratica n. 94 Direzione Regionale Sicilia **ACCOLTO**

INTERPELLI PERVENUTI NEL 2002 E DEFINITI NEL SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2004

AUTOTUTELA AVVISI DI LIQUIDZIONE

RIMASTI N. DEFINITI N. 3 ACCOLTI N. // RESPINTI N. 3

1) FICHERA SALVATORE pratica n. 14 Comune di Catania **ARCHIVIATO**

Richiesta di annullamento in autotutela avviso di liquidazione ICI anno 1998 in quanto ritenuto illegittimo sia per le variazioni a titolo di proprietà degli immobili, sia perché mancante dell'aliquota d'imposta applicata.

Malgrado sette note di sollecito il Comune non ha mai dato alcuna risposta.

Avendo perso la vertenza attualità la pratica è stata archiviata.

2) TERMINE CALOGERO pratica 102 Comune di Sciacca **RESPINTO**

Richiesta di annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione relativo alla tassa TOSAP per il godimento di "passo carrabile", essendo i suoi magazzini "a raso" del manto stradale.

La pratica è stata archiviata in quanto il contribuente ha interessato la Commissione Tributaria Provinciale.

3) TUTTILMONDO ANGELO pratica n. 166 Comune di Palermo **RESPINTO**

Contestazione di errata notifica di accertamento avviso di liquidazione per tassa automobilistica anno 1992.

Il Comune con nota conclusiva dell'11/10/2004 prot. n. 58225/1 ha

comunicato che non è stata trovata alcuna pratica depositata a nome del contribuente, e che per la sigla apposta per ricevuta deposito non si può stabilire con certezza l'appartenenza.

INTERPELLI PERVENUTI NEL 2002 E DEFINITI NEL SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2004

RIMBORSI

RIMASTI N. DEFINITI N. 1 ACCOLTI N. // RESPINTI N. 1

1) FARSURA COSTRUZIONI s.p.a. pratica n. 21 Ufficio Palermo 3 **RESPINTO**. Richiesta di rimborso credito di imposta IRPEG e ILOR 1988 in ottemperanza alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.
L'Ufficio con nota del 22/10/2003 prot. n. 74066 ha comunicato che la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello di parte, per cui ha autorizzato la Concessionaria a riprendere la procedura del carico iscritto nei ruoli.

INTERPELLI PERVENUTI NEL 2002 E DEFINITI NEL SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2004

QUESITI E VARIE

RIMASTI N. DEFINITI N. 1 ACCOLTI N. 1 RESPINTI N. //

1) Difensore Civico Comune di Militelio Val di Catania pratica n. 153 Comune di Militello Val di Catania **ACCOLTO**

Il Difensore Civico ha proposto il problema dei contributi di canone di locazione anno 1990

Il Comune con nota conclusiva del 6/10/2004 prot. n. 12121 ha relazionato quanto già esposto, con l'impegno di riprendere la questione quando si concretizzano i pagamenti dei contributi.

INTERPELLI PERVENUTI NEL 2003 E DEFINITI NEL SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2004

AUTOTUTELA ACCERTAMENTI

RIMASTI N. **DEFINITI N. 1** **ACCOLTI N. 1** **RESPINTI N. //**

1) GERACI GIOACCHINA – pratica n. 183 – Ufficio di Palermo 3

ACCOLTO PARZIALMENTE

Richiesta di annullamento in autotutela di accertamento per l'anno 1996 l'Ufficio con nota del 12.10.2004 ha comunicato di avere accolto parzialmente l'istanza a causa della mancanza di precisione e concordanza delle presunzioni poste a base della notifica, così come espresso da questo Collegio.

INTERPELLI PERVENUTI NEL 2003 E DEFINITI NEL SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2004

AUTOTUTELA AVVISI DI LIQUIDAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO

RIMASTI N. DEFINITI N. 5 ACCOLTI N. // RESPINTI N. 5

1) GULOTTA PAOLO - pratica n. 56 - Comune di Sciacca **RESPINTO**

Richiesta di annullamento in autotutela di pagamento TARSU in quanto già pagata a mezzo c/c in quattro rate.

La Montepaschi SE.RI.T. Agrigento e le Poste Italiane hanno chiarito che il contribuente ha versato £. 2.664 e non Euro 26,40.

2) ACQUAVIVA SEBASTIANO - pratica 69 - Comune di Catania

ARCHIVIATO

Richiesta di annullamento cartella di pagamento di tassa TARSU per il 2000 stante che dal 1982 non risiede a Catania.

Le tre note di sollecito sono rimaste senza risposta da parte del Comune per cui essendo venuta meno l'attualità la pratica è stata archiviata.

3) CUCCHIARA VINCENZO - pratica 118 - Agenzia del Territorio

RESPINTO

Richiesta di annullamento atto di applicazione di pena pecuniaria perché tardiva nei termini e per errata notifica.

Ritenendo il ricorso alla Commissione Tributaria non economico, il contribuente ha i pagato la somma richiesta ridotta ad un quarto.

In merito all'istruttoria di tale interpello questo Organo ha interessato l'Agenzia del Territorio - Direziono Regionale della Sicilia, la quale, a seguito di numerosi solleciti, ha trasmesso la richiesta relazione che tratta nei particolari la vicenda.

Si conferma la legittimità, dell'operato dell'Ufficio in merito all'emissione dell'atto sanzionatorio, in quanto a norma dell'art. 20, comma 1° del D.Lgs. n. 472, l'atto di irrogazione della sanzione deve essere notificato a pena decadenza entro il 21 dicembre dei quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, per cui, nel caso in specie, la violazione del termine di presentazione della variazione relativa ad un immobile di proprietà sito in Montelepre, Via San Bartolo n. 5, fissato dalla legge ai 31/12/1997, decorreva dal 1° gennaio 1998, giorno successivo a quello previsto dalia scadenza, e si è materializzato il 28 Gennaio 1998, giorno di presentazione in Ufficio della denuncia di variazione.

La violazione è quindi avvenuta nell'anno 1998 ed i cinque anni successivi decorrevano dal 1° Gennaio 1999 al 31/12/2003, ne consegue che la notifica avvenuta il 4/4/2003 è perfettamente regolare.

In quanto al lamentato difetto di notifica, la Direzione nella, sua relazione ha ritenuto che l'operatore postale non trovando il contribuente all'indirizzo indicato, confermato peraltro dalla, consultazione della banca - dati dell'Anagrafe Tributaria, ha consegnato l'atto alla Signora Provvidenza Passatempo, abitante al numero civico n. 8 che l'ha ritirata.

In ogni caso, ogni contestazione sulla modalità della notifica è stata superata dal fatto che la notifica stessa ha raggiunto il suo scopo in virtù del 3° comma dell'art. 156 e.p.c.. in quanto, proponendo il contribuente all'Ufficio le sue deduzioni sull'atto contestato, ha dimostrato la piena conoscenza della sua

esistenza e del suo contenuto.

In merito alla misura della sanzione, questa è rimessa in discrezione del Direttore dell'Ufficio che si è mosso, nel caso in specie, tra il minimo di Euro 25,00 e il massimo di Euro 129,00, così come stabilito dall'art 52, c. 3°, della legge 47/85, sostituito dall'art. 4 del 656/85 ed integrato dall'art. 8, c. 2 dei D.L 332/89, tenuto conto nella determinazione della gravita della violazione, dell'opera svolta dal contribuente per l'eliminazione delle conseguenze, nonché della sua personalità, desunta dall'esistenza di precedenti infrazioni e delle sue condizioni economiche e sociali.

Peraltro il contribuente in sede procedurale si sarebbe limitato a contestare la decadenza ed il difetto della notificazione dell'atto iniziale e non il tipo e la misura della sanzione se non dopo il pagamento della somma richiesta.

È corretta, inoltre, la richiesta di spese per notifica in quanto prevista dall'art. 4 della legge 10/5/1976, n. 249, mentre l'entità della somma di Euro 5,16 è stata fissata dal Decreto dei Ministero delle Finanze dell'8/1/2001.

Infine la relazione chiarisce che la replica dell'Ufficio alle deduzioni presentate dal contribuente datata 18/6/2003 risulta regolarmente protocollata al n. 243698, per cui la mancanza della sua indicazione nell'atto è da attribuire ad una dimenticanza dell'Ufficio.

La relazione conclude nella riconferma della regolarità degli atti emessi e nel sottolineare che, in ogni caso, essendo stata pagata la sanzione, si è definitivamente estinto il procedimento amministrativo.

4) PERRONE PIETRO pratica n. 55 Comune di Palermo **RESPINTO**

Contestazione cartella di pagamento TARSU

Il Comune con nota del 6/5/2004 prot. n. 3633/2 ha comunicato di non avere

notizia di cartella inviata al contribuente.

5) SCIANNA PASQUALE pratica n. 200 - Comune di Campofelice di Roccelia

RESPINTO

Richiesta di annullamento avviso di liquidazione ICS.

Il Comune con nota del 25/5/2004 prot. n. 2010, ha comunicato che è stato ritenuto come fabbricato in costruzione per il valore di area edificabile.

INTERPELLI PERVENUTI NEL2003 E DEFINITI NEL SEMESTRE LUGLIO – DICEMBRE 2004

RIMBORSI

RIMASTI N. DEFINITI N. 12 ACCOLTI N. 10 RESPINTI N. 2

1) DI BELLA Antonino e CIANCIO Giuseppe pratica n. 104 Uff. Bagheria

ACCOLTO

Richiesta rimborso ILOR anni 1994.

L'Ufficio, con nota del 14/10/2004 prot. n. 13633 ha comunicato che il richiesto rimborso verrà erogato mediante ordinativi collettivi centralizzati.

2) GUARRELLO LUIGI pratica n. 119 Ufficio di Catania **ARCHIVIATO**

Richiesta rimborso IRPEF per l'anno 1994

Malgrado i solleciti non è pervenuta alcuna risposta dall'Ufficio. Constatata la mancata attualità la pratica è stata archiviata.

3) BIANCO ANTONIETTA pratica n. 178 Ufficio di ROMA **ACCOLTO**

Richiesta rimborso di imposte ipotecarie e catastali.

L'Ufficio, con nota del 30/8/2004, prot. n. 46847 ha comunicato di avere disposto il richiesto rimborso che sarà erogato con i fondi competenti

4) SABINO GIUSEPPE pratica n. 180 Ufficio di Catania **ACCOLTO**

Richiesta rimborso IRPEF e IVA anni 1985 e 1989.

Si è informato il contribuente che non possono essere previsti i tempi di

erogazione trattandosi di procedura automatizzata.

5) LA CAVA CARMELO prot. n. 190 – Ufficio di Giarre **ACCOLTO**

Richiesta di sgravio cartella di pagamento.

L'Ufficio, con nota del 14/7/2004 prot. n. 22334, ha comunicato che a seguito dell'adesione del contribuente alla sanatoria di cui all'art. 16 della legge 289/2002 di aver proceduto allo sgravio della somma iscritta a molo per dar corso alla cancellazione ipotecaria.

I contribuenti hanno inviato a questo Organo una lettera di ringraziamento.

6) ALESI Giovanni - Dorotea - Mimone Marianna pratica n. 102 Ufficio di Trapani **ACCOLTO**

Richiesta di rimborso con intimazione della Commissione Tributaria.

L'Ufficio con nota del 12/8/2004 prot. n. 38727 ha comunicato di aver provveduto a convalidare il provvedimento di sgravio.

7) NEGRI VALERIO - pratica n,107 - Ufficio di Palermo 1 **ACCOLTO**

Richiesta di rimborso somme erroneamente versate per la successione del defunto padre Attilio.

II contribuente ha inviato a questo Organo una lettera di ringraziamento per il positivo esito della pratica.

8) PASTORELLI MARIO - pratica n. 13 - Direzione Regionale della Sicilia - Ufficio di Catania **ACCOLLO**

Richiesta di rimborso IRPEF anno 1994.

L'Ufficio, con nota del 23/6/2004, prot. n. 48725 ha comunicato che il rimborso è stato convalidato ed è in corso di erogazione.

9) DETTORI ALFREDO - pratica n. 67 - Ufficio di Catania. **ACCOLTO**

Richiesta rimborso IRPEF anno 1991.

L'Ufficio con nota del 15/7/2004, prot. n. 60442, ha comunicato che il rimborso è stato convalidato e sarà erogato con procedura automatizzata.

10) RUSSO ANTONIO –pratica n. 99-Ufficio di Catania **ACCOLTO**

Richiesta rimborso IRPEF 12994.

L'Ufficio con nota del 19/3/2004 ha comunicato che il rimborso è stato accreditato sul c/c del contribuente.

11) RIZZOTTI ANTONIO GIACOMO –pratica n. 143 – Ufficio di Palermo 2

ACCOLTO

Richiesta di riemissione di vaglia conseguente a rimborso.

L'Ufficio con nota del 12/5/2004, ha comunicato di avere accolto la richiesta di riemissione del vaglia

12) MALTESE ETTORE - pratica n. 144 - Amministrazioni Centrali **RESPINTO**

Il contribuente interessato dai sisma 1990 che ha colpito le province di Catania, Ragusa e Siracusa, che ha versato l'intero importo di quanto dovuto, ha richiesto il rimborso del 90, considerata la definizione agevolata dei tributi sospesi entro il 16/4/2003 con il versamento dell'intero ammontare dovuto per tributi e contributi, diminuito al 10%.

Le Amministrazioni Centrali interessate da questo Garante hanno risposto

negativamente, come meglio risulta espresso nel settore "rimborsi" di questa relazione.

INTERPELLI PERVENUTI NEL 2004 E DEFINITI NEL SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2004

AUTOTUTELA E AVVISI DI LIQUIDAZIONE E DI PAGAMENTO

RIMASTI N. **DEFINITI N.19** **ACCOLTI N. 11** **RESPINTI N. 8**

1) MESSINA DOMENICO pratica n. 58 Ufficio di Canicattì **RESPINTO**

Richiesta di annullamento cartella di pagamento relativa ad imposta IVA per l'anno 1981.

L'Ufficio con una prima nota dei 6/4/2004 prot. n. 6764 ha comunicato che la realtà documentale consultabile ai Sistema non conduce alla conclusione cui perviene il contribuente, dovendosi parlare per ipotesi in assenza di elementi, per cui non si è proceduto all'annullamento per mancanza di riscontri obiettivi. Ad altro interpello pervenuto dal contribuente lo stesso Ufficio, con nota del 29/06/2004 prot. n. 13977, ha precisato che i dati certi non oggetto di contestazione si possono così sintetizzare.

1) il rilievo contenuto nell'avviso di notifica che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, oggetto della controversia, non riguarda soltanto il riporto del credito, pari a £. 7.409.000, riferito ad altra partita IVA, ma anche l'indebita detrazione d'imposta di £. 15.072.000, conseguente alla presenza sin dal 1980 della richiesta di operazioni esenti (art.36 bis dei D.P.R. 633/72).

 Tale ultimo aspetto non è mai stato contestato, ne tanto meno può considerarsi sanato con la prescrizione della dichiarazione integrativa, posto che le forme di sanatoria previste dalia legge 516/82 escludevano le

violazioni conseguenti all'esercizio di opzioni;

2) La partita IVA n. 00230930844, risulta cessata ex art. 2 nonies legge 564/94, con decorrenza 31/12/1980, cioè prima della data della presunta opzione, mentre quella che si assume confluita risulta cessata in data 1/12/1987 e per quest'ultima risultano presentate dichiarazioni sia per l'anno di cessazione che per i due precedenti (1985 e 1986). I dati esposti nei precedenti punti, tra l'altro
3) non contestati, costituiscono un limite oggettivo all'attivazione dell'invocato istituto dell'autotutela.

2) PACETTO ANGELA pratica n. 110 Ufficio di Modica **ACCOLTO**

Richiesta di annullamento avviso di cartella di pagamento perché non proprietaria degli immobili indicati.

L'Ufficio con nota del 23/7/2004 prot. n. 29008, ha comunicato di aver annullato gli avvisi con lo sgravio totale della cartella pervenuta.

3) CEDRATO FILIPPO pratica n. 113 Montepaschi SE.RI.T. Palermo

ACCOLTO

Richiesta di annullamento cartella di pagamento.

La Concessionaria, con nota del 30/7/2004 ha riconosciuto l'equivoco avvenuto e ha invitato il contribuente a presentarsi con la quietanza rilasciata al fine di pervenire alla sistemazione della pratica.

4) BEVELACQUA ROCCO pratica n. 117 Montepaschi SE.RI.T. Palermo

RESPINTO

Contestazione di iscrizione ipotecaria perché senza preavvisi.

La Concessionaria, in data 28/7/2004. ha documentato la legittimità dell'atto.

5) PESCE MASSIMILIANO pratica 128 Ufficio di Caltanissetta.

RESPINTO

Richiesta annullamento avvisi di liquidazione tassa automobilistica anno 2000.

L'Ufficio con nota del 21/9/2004, prot. n. 41803 ha comunicato di non potere accogliere la richiesta perché l'atto di liquidazione è stato notificato entro i termini di prescrizione.

6) CUTAIA GIUSEPPE pratica n. 131 Ufficio di Gela **ACCOLTO**

Istanza di sgravio tassa automobilistica anno 1994.

L'Ufficio con nota del 27/9/2004 ha comunicato che non è pervenuta alcuna istanza di rimborso, precisando quali comportamenti può tenere il contribuente che è stato informato.

7) LEADER COLOR s.n.c. di Giacone Domenico pratica n. 136 Ufficio di Palermo 1 **ACCOLTO**

Richiesta di annullamento avviso tassa automobilistica per l'anno 2000.

L'Ufficio con nota dei 13/9/2004 prot. n. 62563 ha comunicato che ha annullato l'avviso contestato.

8) CAGEGI CARMELO pratica n. 148 Ufficio di Giarre **ACCOLTO**

Richiesta di annullamento avviso di irrogazione di sanzioni.

L'Ufficio con nota del 27/9/2000, ha comunicato di avere annullato l'avviso.

9) COSTE NATALE pratica n. 34 Montepaschi SE.RI.T. Palermo **ACCOLTO**

Richiesta annullamento cartelle di pagamento per avvenuta prescrizione del credito. La concessionaria, con nota del 1° marzo 2004 ha informato il contribuente che le cartelle di pagamento rientrano nei condono.

10) CORINZIA CORRADO pratica n. 62 – Ufficio di Catania

ACCOLTO PARZIALMENTE

Richiesta annullamento e sospensione di cartelle di pagamento.

L'Ufficio con nota dei 23/4/2004 prot. n. 52260 ha comunicato di avere emesso la sospensione per l'anno 1990, mentre ha ritenuto non possibile per gli anni dal 1982 al 1989 perché precedenti alla data dei sisma.

11) PESCALE ANTONINO pratica n. 122 Comune di S. Piero Patti

ACCOLTO

Richiesta di pagamento cartella di pagamento ICI

Il Comune con nota dei 4/10/2004 prot. n. 14970 ha comunicato che non risulta stato emesso alcun avviso di accertamento ICI, per cui ha invitato il contribuente a presentarsi con la cartella di pagamento.

12) PERRONE CASTRENZE GIUSEPPE pratica n. 52 Ufficio di Verbania

RESPINTO

Richiesta annullamento cartella di pagamento tassa automobilistica anno 1997.

L'Ufficio con nota del 26/5/2004 prot. n. 13533 ha comunicato che la richiesta di pagamento non è relativa alla tassa bensì ad un tardivo pagamento della stessa.

13) FIAMMETTA VINCENZO MARIA pratica n. 115 Ufficio di Enna

RESPINTO

Richiesta di annullamento atto di iscrizione ipotecaria.

L'Ufficio con nota del 4/11/2004 prot. n. 5442 ha comunicato che non può avere accoglimento l'istanza in quanto in caso di omessa dichiarazione la stessa costituisce titolo solo per la riscossione delle imposte dovute.

14) SPECIALE PAOLO pratica n.169 Comune di Capaci **ACCOLTO**

Richiesta di riduzione della cartella di pagamento.

L'Ufficio, con nota dei 8/11/2004 prot. n. 28, ha comunicato che provvederà allo sgravio parziale.

15) GUGLIUZZO MARIO pratica n. 180 Montepaschi SE.RI.T. **RESPINTO**

Richiesta annullamento di iscrizione ipotecaria perché mancante della notifica di alcuni atti.

La Concessionaria con nota del 9/11/2004 ha elencato tutte le cartelle notificate.

16) VIRGA SALVATORE pratica n.59 Ufficio di Torino 1 **ARCHIVIATO**

Richiesta annullamento cartella di pagamento.

Il Garante ha chiesto di comunicare se ha adempiuto a quanto richiesto dall'Ufficio di Torino 1.

Mancando ogni risposta la pratica è stata archiviata.

17) INTELISANO VALTER pratica n. 152 Ufficio di Catania **ACCOLTO**

Richiesta sgravio cartella di pagamento.

L'Ufficio con nota dell'11/11/2004 ha comunicato di avere provveduto allo sgravio.

18) BELLOMONTE CIRO PRATICA N. 35 Ufficio di Palermo 2 **RESPINTO**

Richiesta di annullamento cartella di pagamento tassa bollo auto per gli anni 1993, 1994, 1997, 1998.

L'Ufficio con nota del 9.7.2004 prot. n. 57682 ha chiarito che il contribuente invitato non ha prodotto elementi giustificativi.

19) RUSSO SALVATORE prat n.78 Montepaschi SE.Rl.T. **ACCOLTO**

Richiesta annullamento cartella di pagamento.

La Concessionaria con nota del 5.5.2004 avendo ricevuto dall'Ufficio di Giarre parziale sgravio ha invitato il contribuente a saldare il residuo debito.

INTERPELLI PERVENUTI NEL 2004 E DEFINITI NEL LUGLIO – DICEMBRE 2004

AUTOTUTELA ACCERTAMENTI

RIMASTI N. **DEFINITI N. 7** **ACCOLTI N. 3** **RESPINTI N. 4**

1) GRECO PAOLINO pratica n. 50 Ufficio di Noto e D.R.E. **RESPINTO**

Richiesta di annullamento accertamenti per IRPEF e CC.SS.N. per gli anni 1991, 1992 e 1993 a seguito di sentenza penale di assoluzione.

L'Ufficio di Noto, con nota dei 21/4/2004 prot. n. 12974, ha comunicato che per gli accertamenti emessi per gli anni 1991 e 1992 è intervenuta la definitività a seguito della sentenza della Corte di Cassazione favorevole all'Amministrazione che non consente di procedere in autotutela.

Per l'anno 1993 l'Ufficio ha sottolineato che la sentenza emessa della Corte Costituzionale, richiamata dai Giudici di primo grado, ha trovato riferimento ad una controversia fiscale riguardante l'anno d'imposta 1984 nel quale vigeva l'art. 12 della legge n. 516/82 che affermava la natura vincolante del giudicato penale nel processo tributario, disposizione che è stata abrogata dall'art. 654 c.c.p., che in virtù dell'art. 207 delle disposizioni di attuazione, ha soppresso tale effetto vincolante, qualora l'Amministrazione Finanziaria non sia stata presente nel processo penale quale parte civile.

La Direzione Regionale della Sicilia, con nota del 9.8.2004 prot. n. 60351, ha condiviso le motivazioni espresse dall'Ufficio, affermando che la sentenza penale di assoluzione è stata emessa da! Tribunale il 6.4.1998 e l'avviso di accertamento è stato notificato 6.4.1999, per cui, fermo restando il consolidato

principio della piena autonomia del processo penale e del processo tributario e procedimento amministrativo di accertamento, escludendo qualsiasi rapporto di pregiudizialità, il contribuente avrebbe dovuto In ogni caso impugnare l'accertamento, nel rispetto anche delle norme in tema di contenzioso Tributario, che prevedono forme, modi e tempi per contestare una pretesa tributaria ritenuta illegittima.

Peraltro, oltre all'orientamento espresso dalla copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, si aggiunge che la stessa Suprema Corte, con sentenza n. 6337 del 3.5.2002, ha affermato l'efficacia non vincolante del giudicato penale nei processo Tributario, perché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto della prova testimoniale) e, dall'altro, possono valere anche presunzioni idonee a supportare una pronuncia penale di condanna.

2) GRUTTAD'AURIA CALOGERO pratica n. 90 Ufficio di Canicatti

RESPINTO

Richiesta di annullamento in autotutela del processo verbale di constatazione redatto da Funzionari dell'Ufficio a seguito del controllo dei presupposti e condizioni fissati dall'art. 8 della L. 388/2000 e successive modificazioni.

L'Ufficio, a seguito di intervento di questo Organo, ha comunicato, con nota del 19.6.2004 prot. n. 13872 di aver chiarito ai contribuente il provvedimento di rigetto alla richiesta di annullamento del processo verbale di accesso e constatazione del 27.4.2004 in quanto, in sintesi, il disconoscimento della fattura n. 4 del 17.2.2002, emessa dalia ditta "ESSEDI s.n.c." di Sanfilippo Rosario e C. relativa alla realizzazione dell'impianto elettrico su un immobile di proprietà di terzi e non dell'impresa, trae origine dall'impossibilità di evincere dalla descrizione della fattura, in modo certo, che si tratti di acquisto

di "nuovo" bene strumentale autonomo rispetto al bene non di proprietà ammortizzabile a norma degli artt. 67 e 68 del T.U. I. R.

L'incertezza deriva dalia mancata indicazione dei materiali istallati ed autonomi rispetto al vecchio impianto, del relativo costo e della mancata specifica del costo delle prestazioni di lavori per la posa in opera, elementi questi indispensabili per una distinzione tra beni strumentali (agevolati) e costi pluriennali (non agevolati).

3) BARBERI Angela pratica n. 97 Ufficio di Canicatti **ACCOLTO**

Richiesta di annullamento di avviso di accertamento per l'anno 1997 e della conseguente cartella di pagamento per IRPEF e CC.SS.N. in quanto la dichiarazione dei redditi è stata regolarmente presentata e che le fatture segnalate dalla Guardia di Finanza a seguito di verifica fiscale sono state regolarmente annotate in corso dell'anno con la conseguente regolarizzazione del rilievo mosso.

L'Ufficio, con nota del 27.7.2004 prot. n. 15691, a seguito di intervento di questo Organo, ha specificato che l'attivazione dell'istituto dell'autotutela incontrava allo stato degli atti limiti oggettivi spiegandone i motivi.

All'epoca in cui è stato emesso l'atto ingiuntivo non risultava presentata al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria la relativa dichiarazione dei redditi e soltanto in un momento successivo è stata messa in linea con la diagnostica "dichiarazione non liquidabile per incompletezza dei dati anagrafici e/o contabili", per cui l'Ufficio non aveva elementi sufficienti per controllare quanto affermato dal contribuente con la prima istanza di annullamento.

Peraltro lo stesso atto impositivo, cui ha fatto seguito l'iscrizione a ruolo delle

maggiori imposte accertate, oggetto di controversia pendente avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, si era reso definitivo per mancata impugnazione e recentemente la Commissione sopra citata ha rigettato la richiesta sospensione della cartella con ordinanza n. 109/04/2004.

L'Ufficio conclude che, soltanto dopo aver controllato se l'atto da annullare rientrasse nei casi previsti dalla circolare n. 195 dell'8.7.1997, potrebbe essere data una diversa valutazione quando la contribuente, opportunamente invitata, presenterà in originale i registri contabili con le relative fatture emesse, nonché la documentazione delle spese sostenute e delle ricevute di pagamento di quanto autoliquidato in materia di imposizione diretta e indiretta, in quanto allo stato attuale l'unico elemento consultabile telematicamente è dato dal riepilogo contabile della dichiarazione Mod. Unico PC 1998.

4) APRILE GIOACCHINO pratica n. 100 Ufficio di Palermo 1

ACCOLTO PARZIALMENTE

Richiesta di annullamento parziale dell'avviso di accertamento per l'anno 1996 e della cartella di pagamento.

L'Ufficio con nota del 26/7/2004 prot. n. 55110 ha comunicato che l'avviso di accertamento si era reso definitivo per mancata impugnativa.

Tuttavia, in base alla documentazione presentata dal contribuente, ha riliquidato riducendo le maggiori imposte accertate.

5) SANTONOCITO Gaetano pratica n. 53 Ufficio di Catania

ACCOLTO PARZIALMENTE

Richiesta di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento IRPEF e

ILOR anno 1996 in quanto l'unica attività svolta è stata quella impiegatizia.

L'Ufficio con nota del 29.9.2004 prot. n. 11556 ha comunicato di aver parzialmente annullato l'avviso contestato con provvedimento notificato al contribuente.

6) Gruppo Consiliare di Minoranza pratica n. 12 Comune di Blufi **RESPINTO**

Richiesta annullamento avvisi di accertamento SCI anno 1998 in rispetto delle normative vigenti.

Il Sindaco del Comune con nota del 4/9/2004 prot. n. 1714, ha fornito ogni precisazione in merito all'emissione degli avvisi.

7) FERRARA GIUSEPPE Pratica n. 111 Ufficio di Noto **RESPINTO**

Contestazione accertamento a seguito di relativo delia Guardia di Finanza.

L'Ufficio con nota del 29.7.2004 ha comunicato di aver respinto l'istanza in quanto la documentazione esibita non è idonea.

INTERPELLI PERVENUTI NEL 2004 E DEFINITI NEL SEMESTRE . LUGLIO - DICEMBRE 2004

RIMBORSI

RIMASTI N. DEFINITI N. 97 ACCOLTI N. 22 RESPINTI N. 75

1) DE FONTES ALESSANDRO pratica n. 93 Ufficio Siracusa **ACCOLTO**

Richiesta di rimborso di imposta di registro versata a seguito di un mutuo stipulato con l'INPDAP in misura maggiore del dovuto.

L'Ufficio con nota dei 20.7.2004 prot. n. 60402 ha comunicato che, riesaminato il carteggio alla base della risoluzione 61 del 28.2.2002 e del combinato disposto dagli art. 4 e 10. del D.P.R. 633/72, nonché dall'art. 4 del D.P.R. n. 131/86, ha riconosciuto la fondatezza della richiesta ed ha assicurato che al più presto verrà posto in essere il decreto di restituzione, compatibilmente con l'erogazione dei fondi richiesti alla Regione Sicilia.

2) GRILLO CRISTOFORO pratica n. 94 Ufficio di Siracusa **ACCOLTO**

Richiesta di riemissione vaglia per rimborso IRPEF 1994 estinto per mancato recapito.

L'Ufficio con nota del 16.7.2004 prot. n. 57134, ha comunicato che il credito risulta in corso di erogazione.

3) PITO' VINCENZO pratica n. 95 Ufficio di Trapani **ACCOLTO**

Richiesta rimborso IRPEF 1993 in quanto, a causa di errata indicazione del codice fiscale il rimborso è stato emesso a favore di altro soggetto.

L'Ufficio con nota del 7.6.2004 prot. n. 37651 ha comunicato di avere invitato il contribuente a presentare copia della documentazione correlata al rimborso, con unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conformità degli atti, comunicando l'esatto codice fiscale.

4) VICARI CARLO pratica n. 96 Ufficio di Milazzo **ACCOLTO**

Richiesta rimborso IRPEF 2000

L'Ufficio con nota del 20.7.2004 prot. n. 35061 ha comunicato che il rimborso è stato regolarmente convalidato.

5) SIGARI FRANCESCO pratica n. 114 Ufficio di Palermo 1 **ACCOLTO**

Richiesta rimborso IRPEF 1999

L'Ufficio con nota 19.7.2004 prot. n. 3036 ha comunicato che il rimborso risulta acquisito al Sistema Informativo e i rimborsi richiesti con la dichiarazione annuale sono effettuati mediante ordinativi collettivi di pagamento centralizzati dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Gestione Tributi.

6) ARENA NATALE pratica n. 18 Ufficio di Messina **ACCOLTO**

Richiesta rimborsi IRPEF sul trattamento di fine rapporto.

L'Ufficio con nota del 5.8.2004 prot. n.102648 ha comunicato che il rimborso verrà liquidato nel corrente anno.

7) LEONARDO DANIELA KATIA pratica n. 123 Ufficio di Caltanissetta

ACCOLTO

Richiesta di rimborsi IRPEF anni 2000, 2001 e 2002.

L'Ufficio con nota del 2.9.2004 ha comunicato che i rimborsi verranno emessi con procedura automatizzata.

8) SPERLINGA SALVATORE pratica n. 124 Ufficio di Siracusa **ACCOLTO**

Richiesta rimborsi tassa automobilistica anni 1996 e 1999.

L'Ufficio con nota del 26.3.2004 ha comunicato che i rimborsi saranno emessi secondo la capienza dei fondi erogati dalla Regione.

9) CARDINALE PIETRA pratica n. 145 Ufficio di Palermo 1 **ACCOLTO**

Richiesta di rimborsi anni dal 1992 al 2000.

L'Ufficio con nota del 17.9.2004 prot. n. 64372 ha comunicato che la liquidazione avverrà con procedura centralizzata.

10) FIORIGLIO FILIPPO pratica n. 165 Ufficio di S. Agata Militello **ACCOLTO**

Richiesta rimborso ILOR a seguito di sentenza passata in giudicato

L'Ufficio con nota del 18.10.2004 prot. n. 40715 ha comunicato di aver trasmesso al contribuente tutti gli elementi per la definizione della pratica.

11) MASTROENI GRAZIELLA pratica n. 15 Ufficio di Catania **ACCOLTO**

Richiesta rimborso IRPEF anno 1998

L'Ufficio con nota del 6.7.2004 prot. n. 62785, ha comunicato che il rimborso verrà erogato a livello Centrale con procedura automatizzata.

12) REALE BIANCA pratica n. 77 Ufficio di Acireale **ACCOLTO**

Richiesta rimborso IRPEF 1990

L'Ufficio, con nota del 4.5.2004 prot. n. 22793 ha comunicato di aver

convalidato il rimborso.

13) NAPOLI MARCELLA pratica n. 81 Ufficio di Catania **ACCOLTO**

Richiesta rimborso IRPEF 1994 e 1996

L'Ufficio con nota dell'8.7.2004 ha comunicato che i rimborsi verranno erogati in sede Centrale con procedura automatizzata.

14) VALENZA MARIA pratica n. 83 Ufficio di Caltanissetta **ACCOLTO**

Richiesta rimborso IRPEF 1999.

L'Ufficio con nota del 19.7.2004 prot. n. 20061 ha comunicato che il rimborso sarà liquidato in sede Centrale.

15) FIASCONARO GIUSEPPE PRATICA N. 89 Ufficio di Milazzo **ACCOLTO**

Richiesta rimborso IRPEF anno 1999

L'Ufficio con nota dell'11.6.2004 prot. n. 28041 ha comunicato di un convalidato rimborso.

16) RAGUSA PELLETTERIE Soc. Coop. s.r.l. pratica n. 105 Ufficio di Agrigento **ACCOLTO**

L'Ufficio, con nota del 19.10.2004 prot. n. 62129 ha comunicato che il rimborso sarà effettuato appena riceverà i documenti necessari richiesti al contribuente e alla Cancelleria del Tribunale Civile di Sciacca.

17) TODINI ANTONELLA pratica 126 Ufficio di Noto **ACCOLTO**

Richiesta di rimborso IRPEF 1997.

L'Ufficio con nota del 17.8.2004 prot. n. 26216 ha comunicato che è stato

inviato vaglia dalla Banca D'Italia.

18) CALTABIANO FORTUNATO pratica n. 139 Ufficio di Caitanissetta

ACCOLTO

Richiesta, rimborso IRPEF anni 2000 e 2001.

L'Ufficio con nota del 13.10.2004 prot. n. 4506 ha comunicato che i rimborsi verranno emessi con procedura centralizzata.

19) BOGNAMNI GAETANO pratica n. 189 Ufficio di Licata **ACCOLTO**

L'Ufficio, con nota del 18.11.2004, prot. n. 27160, ha comunicato che il rimborso sarà erogato in sede Centrale compatibilmente con i fondi assegnati.

20) SALERNO ROSARIO EMIUO pratica n. 161 Ufficio di Gela **ACCOLTO**

Richiesta di rimborso IRPEF anno 1996

L'Ufficio con nota dei 10.11.2004 prot. n. 93483 ha comunicato che il rimborso è stato convalidato ed è in corso di erogazione.

21) PIPITONE LEONARDO pratica n. 166 Ufficio di Trapani **RESPINTO**

Richiesta di rimborso IRPEF 1998 per somme corrisposte dalia TELECOM

L'Ufficio con nota del 27.10.2004 prot. n. 70842, ha precisato che le somme corrisposte dalla TELECOM non possono essere considerate erogazioni liberali di cui all'art. 48 del D.P.R. 9173/1978, ma assumono invece la natura di indennità di trasferimento e quindi tassabili.

22) D'AMICO MARIO prat. n. 39 Ufficio di S. Agata Li Battiati **RESPINTO**

Richiesta rimborso IRPEF 1999

L'Ufficio con nota del 18.8.2004 prot. n. 3247 ha comunicato che il rimborso già liquidato sarà bloccato per iscrizioni precedenti.

23) D'IMME MARIA CONCETTA pratica n. 49 Ufficio di Catania **ACCOLTO**

Richiesta rimborso IRPEF 1996.

L'Ufficio con nota del 4.11.2004 prot. n. 118386 ha comunicato che procederà alla liquidazione nel rispetto dell'ordine cronologico.

24) RUSSO ANTONINO pratica n. 88 Direziono Regionale delle Entrate

RESPINTO

Richiesta rimborso IRPEF 1985 e 1986

La Direziono con nota del 29.9.2004, prot. n. 69284 che il risarcimento di maggior danno non è stato previsto dal legislatore né in forma dell'Erario né del contribuente con diritto di risarcimento.

25) PATTI OLGA pratica n. 174 Ufficio di Taormina **ACCOLTO**

Richiesta rimborso oblazione edilizia.

L'Ufficio con nota del 7.10.2004 prot. n. 19249 ha comunicato di aver annullato il diniego dell'istanza di rimborso e provvederà con i dovuti fondi sui capitolo di spesa relativo.

I contribuenti di seguito indicati, colpiti dal sisma dei 1990 perché residenti nelle province di Catania Ragusa e Siracusa, che avevano versato l'intero importo dovuto hanno richiesto il rimborso del 90%, considerato che è stata consentita la definizione agevolata dei tributi sospesi entro il 16.04.2003 con il versamento dell'intero ammontare dovuto per tributi e contributi, diminuito al

10%

L'Amministrazione Centrale interessata da questo Collegio ha risposto negativamente, come meglio risulta espresso nel settore "rimborsi" di questa relazione.

Tutti i seguenti interpelli, quindi, sono stati respinti.

Da 26 a 97 Sindacato INARSIND pratica n. 188.

INTERPELLI PERVENUTI NEL 2004 E DEFINITI NEL LUGLIO – DICEMBRE 2004

QUESITI E VARIE

RIMASTI N. DEFINITI N.10 ACCOLTI N, 4 RESPINTI N. 6

1) GRASSO SANTO pratica n. 73 C.T.R. Sezione Staccata di Catania **RESPINTO**

Segnalazioni di episodi verificatisi presso la Sezione n. 18 della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia. Sezione Staccata di Catania.

La suddetta Commissione, a seguito di intervento di questo Organo, ha asserito, con nota dell'8.6.2004 che per quanto attiene alla riunione dei due procedimenti, 3279/01 R.G.A. e 3388/01 R.G.A., assegnati a Sezioni diverse della stessa Commissione, è stato esattamente applicato l'art 29, c.p.v. del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, con la riemissione degli atti al Presidente Coordinatore della Sezione Staccata di Catania, che ha provveduto in merito. Relativamente alla censura della formulazione dell'ordinanza emessa dalla Sezione Staccata il 24.3.2004 la stessa ritiene che detta censura non sia facilmente intellegibile e sembra priva di fondamento, risultando chiaro il presupposto costituito all'assegnazione a due diverse sezioni degli appelli rispettivamente proposti dall'Amministrazione Finanziaria e dal contribuente.

2) PASTIFICIO F.lli ILARI pratica n. 87 Direzione Regionale Sicilia **RESPINTO**

La parte ha chiesto l'inapplicabilità degli studi di Settore alla propria Azienda e di ottenere una accelerazione nei lavori dell'Osservatorio.

In merito all'Interpello del 22.04.04 l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia Settore Accertamento a seguito di intervento di questo Organo, ha comunicato, con nota del 21.06.2004 prot. n. 47997, che riguardo al meccanismo di funzionamento degli Osservatori Provinciali, la circolare n. 96 del 15.11.2001 della Direzione Centrale Accertamento precisa che la presentazione dei casi concreti compete a ciascun Componente o ad Uffici dell'Agenzia o ad Associazioni di categoria non rappresentate nell'Osservatorio o più in generale ad altre Organizzazioni rappresentative di interessi diffusi dei contribuenti che, peraltro, presenteranno i casi specifici ad uno o più Componenti che avranno cura di portare a conoscenza dell'Osservatorio le questioni da esaminare.

Nel caso in specie, l'istanza risulta presentata direttamente da codesta società, in contrasto con le indicazioni della Circolare n. 96 citata.

La Direzione scrivente ha quindi invitato l'Ufficio di Trapani a curare la trasmissione dell'istanza alla relativa associazione di categoria di riferimento, componente dell'Osservatorio, che potrà presentare il caso concreto all'attenzione dei componenti.

L'Osservatorio dovrà valutare la fondatezza delle questioni sollevate tenendo presente che le stesse dovranno interessare generalmente un numero significativo di soggetti e che le condizioni di criticità devono essere oggettivamente riscontrabili, come da circolare n. 96/2001.

3) DEIDDA FRANCESCA prot. n. 19 Ufficio di Como. **ACCOLTO**

La contribuente, anche a nome degli altri eredi, ha chiesto di conoscere quale sia lo stato attuale della pratica e quali somme siano da versare in conseguenza della successione della defunta Faedda Giovanna.

L'Ufficio a seguito dell'intervento di questo Organo, ha comunicato con nota del 23.7.2004 prot. n. 43802 che la denuncia di successione è stata registrata in data 10.05.2004 al n. 608 e che le imposte dovute dagli eredi ammontano a Euro 1.174,66 spedite con avviso di liquidazione in data 19.07.2004 in corso di notifica.

4) SCHEMBARI GIUSEPPE pratica n. 130 Montepaschi SE.RI.T. **ACCOLTO**

Il contribuente commenta l'incompletezza della cartella di pagamento dalla quale non si rileva la data di notifica.

La Concessionaria con nota del 16.09.2004 ha garantito le iniziative per migliorare la qualità della relata di notifica.

5) PATRONATO ACAI pratica n. 103 Ufficio di Siracusa **ACCOLTO**

Richiesta di conoscere l'ammontare dei tributi ai fini dell'imposta di bollo.

L'Ufficio con nota del 12.10.2004 ha esaurientemente illustrato i richiesti importi ai sensi dell'art. 1 delle tariffe parte 1 allegato al D.P.R. 642/72.

6) DI CRISTINA GIUSEPPE pratica n. 127 Direzione Regionale Sicilia **RESPINTO**

Richiesta di chiarimenti in ordine alle disposizioni rispondenti l'esonero del pagamento tassa auto per soggetti portatori di handicap.

La Direzione con nota del 22.09.2004 prot. n. 68872 ha fornito le proprie considerazioni aventi valenza di consulenza giuridica.

La circolare dei Dipartimento delle Entrate n. 186 del 15.07.1998, emanata per meglio definire l'ambito applicativo dell'art. 8 della legge n. 449/97, ha chiarito che al fine di ottenere l'esenzione in argomento, i contribuenti

devono inoltrare al competente Ufficio apposita istanza corredata dai documenti dell'autoveicolo e della copia della certificazione di invalidità dalla quale risulti che l'invalidità comporta "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" rispondendo cioè all'esigenza di consentire all'Ufficio di verificare la sussistenza dei requisiti, ricordando, inoltre, che l'esenzione riveste un carattere permanente fino a quando non vengono comunicate da parte del soggetto interessato le eventuali variazioni delle condizioni previste.

In merito alla valenza delle circolari amministrative emanate da un Organo Centrale, si osserva che, pur costituendo le stesse fonti di diritto, assumendo nei confronti degli Organi periferici il ruolo di **direttive** al fine di determinare gli aspetti e le modalità applicative di una norma.

Inoltre, non risulta che il contribuente abbia provveduto ad impugnare nei termini gli avvisi di accertamento, con la conseguenza che, resisi definitivi, l'Ufficio ha provveduto all'iscrizione a ruolo dei relativi carichi.

Si ritiene di segnalare che l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 46 dell'11.05.2001 ha precisato che, per usufruire dei benefici fiscali del c. 7 dell'art 30 della legge 388/2000, deve esistere la situazione di handicap grave, definita dal c. 3 dell'art. 3 della legge 02.02.1992, n. 104 e derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

Le spese di acquisto del mezzi rivolti a facilitare l'autosufficienza sono detraibili integralmente nella misura del 19%, mentre devono essere dichiarati nel rigo RP4 stesso modello i costi sostenuti per l'acquisto di motoveicoli ed autoveicolo la cui detrazione del 19% spetta una sola volta ogni quattro anni per un solo veicolo.

7) STASUZZO DANIELE pratica n. 137 Ausonia Servizi Tributari **RESPINTO**

Istanza con la quale il contribuente ritiene di non dover pagare S'imposta sulla pubblicità.

L'Ausonia Servizi Tributari s.p.a. delegata all'attività di liquidazione e riscossione ha relazionato con nota dell'8.11.2004 prot. n. 1643 sui motivi di rigetto dell'istanza.

Si precisa che la targa esposta, per quanto di misura minima, supera tuttavia la superficie di trecento centimetri quadrati al di sotto della quale esiste rintassabilità assoluta (art. 7, comma 2, D. Lgs. 507/1993), mentre le leggi 448/2001 e 75/2002 hanno esentato dall'imposta le "Insegne di esercizio" di attività commerciali o di produzione di beni e servizi, purché di superficie non superiore a cinque metri quadrati, non comprendendo nell'esenzione le targhe professionali, per cui non esiste supporto normativo ma elusivamente la circolare ministeriale n. 3/2002, che pur nella sua autorevolezza ha travalicato la norma.

I suddetti principi sono stati recepiti da numerosa giurisprudenza che ha escluso l'applicazione estensiva della norma al di fuori dei casi tassativamente indicati, principi che sono stati rappresentati al contribuente con lettera dello scorso marzo.

Quanto alla contestazione delle sanzioni e degli interessi, gli stessi sono previsti dalla legge quali oneri connessi al mancato adempimento dell'oblazione tributaria, per cui la Concessionaria non può esimersi dalla loro applicazione, non rientrando nei propri poteri, lasciando al Giudice competente giudicare se la violazione dipende da condizioni di incertezza.

8) RIZZA LORENZA pratica n. 175 Ufficio di Noto **RESPINTO**

Richiesta documentazione per controlli fiscali delle dichiarazioni dei redditi.

L'Ufficio con nota dell'8.11.2004 prot. n. 34443/3 ha dato chiarimenti in ordine alla correttezza dei propri comportamenti.

Nell'espletamento dei controlli formali ex art. 36 ter del D.P.R. 600/73, nella quasi totalità, la documentazione richiesta è agevolmente prodotta dai contribuenti in quanto già disponibile nelle copie delle dichiarazioni in loro possesso, nei rimanenti casi è acquisita direttamente dall'Ufficio se attinenti a dati presenti nei propri archivi informatici o storici.

Per il caso in esame per la documentazione relativa alle detrazioni per i familiari a carico è stato chiesto il relativo prospetto al fine di acquisire il necessario controllo, non essendo l'Ufficio in possesso del modello cartaceo della dichiarazione originale e di acclarare tutte le condizioni che giustificano in tutto o in parte le detrazioni richieste.

Relativamente agli interessi passivi per mutuo ipotecario ferma restando la necessaria esibizione delle ricevute bancarie attestanti l'avvenuto pagamento, è stata richiesta semplicemente l'indicazione degli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile, rientrando fra gli adempimenti dell'Ufficio gli eventuali ulteriori controlli sulla scorta degli atti in proprio possesso.

9) RUSSO SALVATORE prat. n. 20 Agenzia del Territorio Ufficio di Messina **ACCOLTO**

Richiesta di revisione di rendita catastale.

L'Ufficio con nota del 17.02.2004 prot. n. 28122 di aver suggerito la presentazione di denuncia di variazione.